

DM 09 aprile 1994***Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere******e del******DM 14 luglio 2015******Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.******INDICE***

Attività n. 66 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità.....	2
Stato normativo.....	3
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	5
DM 09 aprile 1994	13
Titolo I - Generalità.....	13
Titolo II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto	15
Parte prima - Attività di nuova costruzione.....	15
Parte seconda - Attività esistenti.....	29
Titolo III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto...33	
Titolo IV - Rifugi alpini.....	34
Titolo IV - Rifugi alpini (come in origine)	37
Note al DM 09/04/1994.....	40
DM 6 ottobre 2003.....	91
Note al DM 06/10/2003.....	97
DM 14 luglio 2015	101

Attività n. 66 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati¹, villaggi turistici^{**}, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; ^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici ^{**} , ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto	- Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; - Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività introduce, fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi: a) le residenze turistico-alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bed & breakfast e le case per ferie (molte di esse erano state precedentemente escluse, anche con chiarimenti) con oltre 25 posti-letto; b) le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.				

¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alla normativa da utilizzare per gli studentati, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il [chiarimento prot. n° 11106 del 02/08/2013](#). N.d.R.

^{**} Vedasi, in merito a come intendere l'assoggettabilità dei villaggi turistici essendo riportati sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta, il primo chiarimento della [Nota prot. n° 4756 del 09/04/2013](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il [chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il [chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle residenze turistico-alberghiere, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri, il [chiarimento prot. n° P360/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi delle comunità religiose (residenze religiose), il [chiarimento prot. n° P343/4101 sott. 106/53 del 26/03/2003](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi dei seminari, il [chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido, il [chiarimento prot. n° P144/4122 sott. 32 del 24/03/2004](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, per l'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di una residenza ospitante delle Comunità Educative, il [chiarimento prot. n° P369-032101.01.4122 del 27/02/2009](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito all'eventuale obbligo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e/o alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, delle sale di alberghi destinate a riunioni varie, il [chiarimento prot. n° 5915 del 19/05/2015](#). N.d.R.

Stato normativo

La legge 406/80 è stata la prima legge, in materia di prevenzione incendi, a prevedere il rilascio di un nulla osta provvisorio (NOP) per le attività alberghiere, successivamente, con la legge 818/84, esso fu esteso alle altre attività comprese nell'elenco allegato al DM 16/02/82.

Il DM 12/09/80 riporta, come previsto all'art. 6 della L. 406/80, le misure minime essenziali per il rilascio del NOP, adesso non più possibile; tale DM ha avuto alcuni chiarimenti.

Il DM 09/04/94 è, oggi, la norma specifica che disciplina la materia, per il tipo di struttura, nella maggior parte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate al punto 66 del DPR 151/2011.

Per le strutture tipo alberghiere è stato previsto un piano straordinario biennale di adeguamento (DL 29/12/2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14), regolamentato dal DM 16/03/2012.

I termini per l'adeguamento sono stati prorogati più volte, da ultimo al 31 dicembre 2021, dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 (modificata dalla Legge 28/02/2020, n. 8), per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni riportate al citato comma 1122.

La stessa lettera i), al secondo periodo (come sostituita dal comma 5 dell'art. 3 del DL 30/12/2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28/02/2020, n. 8) prevede un termine spostato al 30/06/2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale, per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nell'isola di Ischia il 21 agosto 2017.

Per la tempistica di adeguamento dei rifugi alpini (quali nuove attività introdotte dall'allegato I del DPR 01/08/2011 n° 151, di cui al c. 4 dell'art. 11 dello stesso DPR) esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011, l'art. 9-bis del D.L. 25/07/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n. 108 che recita:

“Art. 9 -bis (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020”. (Termine così prorogato dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 e modificata dalla Legge 28/02/2020, n. 8).

Sono stati pubblicati inoltre due decreti per attività strutture turistico ricettive alberghiere particolari, ai quali si rimanda, che si elencano di seguito:

- DM 28/02/2014: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- DM 14/07/2015: Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le strutture ricettive con meno di 25 posti letto, anche se non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

È applicabile, per l'art. 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini in alternativa alle norme specifiche antincendio, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 09/08/2016 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 09/04/1994 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

(Chiarimento)
PROT. n° 11106

Roma, 02 agosto 2013

OGGETTO: Adeguamento funzionale edificio in ...(Omissis)...

Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la residenza per studenti fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i *dormitori e simili*.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli *studentati* al punto n. 66 dell'allegato I.

Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Richiesta della Società

In riferimento all'oggetto, questa Amministrazione chiede a codesta Direzione Centrale di poter rilasciare con urgenza, il Vs. parere in merito al seguente quesito di Impostazione normativa sul Progetto di Ristrutturazione dell'immobile sito in via ...(Omissis)..., per la realizzazione di una residenza per studenti.

Si informa che questa Amministrazione, alla luce delle circolari del Ministero dell'Interno, DGPC e SA, con:

- n° 36 dell' 11 -12-1985;
- n° 42 dell' 17 - 12 - 1986;
- Lettera Circolare n.° P 2452/4122/1/3 del 10 - 12 - 1996;

presentò in data 16-05-2011 un esame progetto ai sensi del Titolo III del DM 9.04.1994.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ...(Omissis)... con nota *Prot. n. 0049576 del 25/07/2011 - 101/18*, esprimeva parere favorevole su tale progetto, subordinato all'osservanza delle prescrizioni del **Titolo III del DM 9.04.1994 (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO)**.

Con l'entrata in vigore del DPR n. 151 dell'1/08/2011, l'attività di Residenza per Studenti è stata inserita nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi al punto n. 66.2.B dell'Allegato I.

Questa Amministrazione sulla base del parere già espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ...(Omissis)... in data 25-07-2011, ha attivato tutte le procedure di partecipazione al II Bando MIUR - Legge 338/00 ottenendo il Cofinanziamento dell'opera ed attivato poi la successiva fase autorizzativa mediante la Conferenza dei Servizi, che ha visto coinvolte altre 17 Amministrazioni, le quali hanno tutte già rilasciato il proprio parere favorevole sul progetto.

Pertanto si chiede di chiarire se il parere rilasciato dal Comando Provinciale in data 25-07-2011, anche per le considerazioni sopra espresse sia ancora valido, ovvero se è necessario approntare una nuova progettazione ai fini antincendio nel rispetto del Titolo II - Parte Prima (DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A 25 POSTI LETTO).

Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti

[**]

PROT. n. 0004756

Roma, 09 aprile 2013

OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I – Attività nn. 66,72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

- **D.P.R. n. 151/2011, ali. I, punto n. 66):** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011.

(Omissis. N.d.R.)

[\[2\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2661/4122/1 sott. 3

Roma, 16 gennaio 1997

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994.

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[\[3\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P361/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Risposta a richiesta chiarimenti. -

In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici ritenendoli in sintonia con la posizione interpretativa assunta nel tempo da questo Ministero sulla questione.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio adibito ad attività turistico alberghiera.

Al riguardo si ritiene che l'esistenza di più attività alberghiere con numero di posti letto cadauna inferiore a 25 all'interno di uno stesso edificio con destinazione mista (es. albergo, edificio civile) non comporti necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'intero complesso, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 20.5 del D.M. 9.04.94 in relazione alla permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista.

Nel caso in cui la destinazione dell'immobile sia unica si ritiene invece che i posti letto delle diverse attività alberghiere debbano essere sommati, secondo i criteri indicati dal Comando, del quale si condivide inoltre il parere espresso in ordine alla presenza nello stesso edificio di attività alberghiera e residenza turistico alberghiera.

Parere del Comando

L'Amministrazione provinciale di Mantova, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale 28/04/97 n° 12, è stata delegata alle funzioni amministrative di classificazione alberghiera ed alla relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi.

L'Amministrazione ha richiesto a questo Comando un chiarimento, allegato in copia, circa le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva dell'edificio adibito ad attività turistico-alberghiera.

Sostanzialmente viene richiesta la corretta interpretazione in ordine alla determinazione del numero complessivo dei posti letto a disposizione degli ospiti di una azienda alberghiera di unica tipologia (albergo, hotel ect.) e di tipologie diverse (albergo e residenza turistico-alberghiera) in locali contigui e/o in un unico edificio facente parte o meno di una sola unità immobiliare (esempio concreto: unico immobile, primo piano albergo con posti letto inferiore a 25 e secondo piano residenza turistico alberghiera, con posti letto inferiore a 25)

Se l'attività di albergo con meno di 25 posti letto viene svolta in un fabbricato comunicante con un edificio nel quale siano presenti altri posti letto, si procede alla somma dei posti letto e qualora il numero complessivo risulti superiore a 25, l'attività rientra al punto 84 del D.M. 16/02/82.

Nel caso in cui nello stesso fabbricato siano presenti due attività classificate come albergo con meno di 25 posti e come residenza turistico-alberghiera, premesso che la circolare n° 42/86 ha chiarito che queste ultime attività non rientrano al punto 84, indipendentemente dal numero dei posti letto, questo Comando è dell'avviso che nessuna delle due attività rientri al punto di cui sopra, anche se comunicanti fra loro.

Ovviamente entrambe le attività dovranno osservare, sotto la personale responsabilità dei titolari, quanto disposto dal titolo III punto 22 dei D.M. 09/04/94.

Al Fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede di conoscere se l'interpretazione di questo Comando sia corretta.

[4]

(Chiarimento)

PROT. n° P360/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: Residenza turistico alberghiera - Campo di applicazione del D.M. 16 febbraio 1982.-

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alle note che si riscontrano, lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato in indirizzo.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle attività in oggetto, qualora situate in edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri.

Al riguardo, considerata la nota ministeriale prot. n° P1236/4122/1 sott. 3 del 16.10.99 di risposta ad analogo quesito formulato da questo Ispettorato, si ritiene di poter affermare che tali attività non sono comprese tra quelle di cui ai punti 84 e 94 del D.M. 16.02.82, mentre risultano soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi le eventuali aree a rischio specifico.

[5]

(Chiarimento)

Prot. n. P343 / 4101 sott. 106/53

Roma, 26 marzo 2003

OGGETTO: Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

[6]

(Chiarimento)

PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: Seminari - Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

[7]

(Chiarimento)

PROT. n° P144/4122 sott. 32

Roma, 24 marzo 2004

OGGETTO: Asili nido. - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. - Quesito.

In riferimento ai quesiti rappresentati con la nota a margine indicata, questo Ufficio concorda con i pareri espressi da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, allegato alla presente, il quesito proposto dall'Ing. XXXXXX inoltrato dal Comando di Brescia inerente aspetti relativi all'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli asili nido ed i criteri di valutazione del livello di rischio d'incendio ai sensi del D.M. 10/03/98.

Questa Direzione, tenuto conto del parere di codesto Ministero riferito ad analogo quesito proposto dal Comando di Padova, nel quale si chiarisce che gli asili nido non possono essere compresi nei punti 85 e 86 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82, ritiene che, analogamente, la presenza di zone attrezzate per il riposo dei bambini non sia configurabile come attività compresa al punto 84 del citato elenco. Ne discende che, salvo per attività a rischio specifico, gli asili nido non costituiscono attività soggetta alle visite e controlli di prevenzione incendi e che le misure di sicurezza antincendio adottate in base al D.M. 10/03/98 (ed eventualmente per analogia al D.M. 26/08/92) devono essere rispettate sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Si ritiene infine che il livello di rischio di incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 non sia definibile a priori elevato, ma discenda dall'attenta valutazione di tutti i fattori indicati nell'allegato I al citato decreto.

[8]

(Chiarimento)

PROT. n° P369

032101.01.4122

Roma, 27 febbraio 2009

OGGETTO: Classificazione come "Residenza" di un immobile ospitante tre Comunità Educative.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, si ritiene che, qualora la gestione delle tre Comunità Educative, sia comune, e necessario sommare i posti letto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del D.M. 9 aprile 1994, che il titolare dell'attività è tenuto ad attuare sotto la propria responsabilità.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'art. 3 dello stesso decreto che stabilisce la classificazione delle attività ricettive turistico-alberghiere *in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare.*

Tuttavia, se, come prospettato dal Comando Provinciale VF, le attività in argomento possono essere assimilate a residenze turistico-alberghiere, anche in considerazione del fatto che non sono previsti servizi comuni quali ristorante, cucina, bar, ecc, esse non rientrano tra le attività di cui al punto 84) del D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, così come precisato al punto 10. della Circolare 11 dicembre 1985, n.36.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette la nota, pervenuta dal Comando VV.F. di Pavia, relativa al quesito già trasmesso con nota di questa Direzione Regionale Prot. 23236 VII 2/1 del 14/11/2006.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto, la ditta ha presentato una richiesta volta a sollecitare una risposta ad un quesito posto con note prot. n. 394 del 14.11.2005 e prot. n. 397 del 01.12.2005.

A tal fine il Comando ha formulato richiesta di chiarimento con nota prot. n. 2888 del 12.10.2006 che la Direzione Regionale ha trasmesso, a Codesto Ufficio con nota prot. n. 23236 VII 2/1 del 14.11.2006.

Lo scrivente Comando, con le differenze del caso, ritiene che esse sono più simili a residenze che ad alberghi. Considerato anche che la Circolare n. 36/2005 del 11.12.85 ritiene non soggette a controllo di prevenzione incendi le residenze turistico-alberghiere, le case ed appartamenti per vacanze e data la peculiarità delle destinazioni d'uso si ritiene che le stesse non siano da ritenere comprese al punto 84 dell'allegato al DM 16.02.82.

Essendo prossima la scadenza, per l'adeguamento delle strutture ricettive di cui al punto 84 del DM 16.02.82, si chiede una cortese sollecita risposta.

Essendo luogo di lavoro, dovranno comunque essere rispettati gli adempimenti previsti per la salvaguardia della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente sotto la responsabilità del titolare.

Per comodità si allegano le copie delle note citate.

Richiesta della ditta

Nota n. 3)

Facciamo seguito alle nostre raccomandate prot. N. 394 del 14.11.2005 e prot. N. 397 del 01.12.2005 e con la presente siamo cortesemente a sollecitare una risposta a quanto in esse richiesto.

Le istanze suddette, allora presentate, sono volte all'ottenimento della classificazione come comune residenza dell'immobile in oggetto, adibito a Comunità Educative per Minori, insediate in tre appartamenti indipendenti.

L'edificio in questione pertanto è da considerarsi non soggetto al controllo di prevenzione incendi (attività N. 84) e non soggetto al D.M. 09.04.1994.

Restiamo in attesa di una Vostra risposta in merito e cordialmente salutiamo, ringraziando in anticipo per la considerazione in cui vorrete tenere la nostra richiesta.

Nota n. 2)

Con riferimento all'oggetto la sottoscritta XXX YYY, nata a AAA (Mi), l'aa.bb.cccc e residente a ZZZZZ (Pv) viaBBBBB, ddd - nella sua qualità di legale rappresentante rassegna la presente autocertificazione.

L'edificio, già denominato "AAAA BBBB Educativo per minori", è classificato in attività n. 84 secondo il servizio sociale che era chiamato a compiere.

Esso, in conseguenza dei dettati del D.G.R. 16/2/2005 n 7/20762 ed alla realizzazione delle opere di cui al parere di conformità antincendio rassegnato in data 30.6.2005, è stato trasformato per ospitare in "Comunità Alloggio" n. 3 "Comunità Educative" (appartamenti: il minore è di mq 270 lordi, il maggiore è di mq 350 lordi) che hanno da funzionare e presentarsi a tutti gli effetti come veri e propri appartamenti non solo organizzativamente, ma anche fisicamente.

Ogni appartamento dove risiede ciascuna "Comunità Educativa" è composto di ampio locale di soggiorno con zone pranzo-studio-televisione, propria cucina (senza fuochi a fiamma libera), camere (da uno a 3 letti) e ripostiglio; in questo modo funzionano e sono percepiti dai minori come vera casa propria; sono assimilabili alle nostre comuni "case" ed al contrario nulla hanno perciò più a che fare con "dormitori" (ospedali, alberghi, caserme, ecc.).

Nella normativa, distributiva e funzionale precedente, erano state collocate numerose porte REI per la compartimentazione inerente alla attività 84, in conformità alla classificazione.

Ora invece, secondo le nuove norme abitano tre Comunità Educative (ciascuna con al massimo 10 minori in età tra i tre ed i 18 anni); i minori non sono mai lasciati soli: in ciascuna Comunità Educativa di giorno ci sono due assistenti, di notte una.

I minori più piccoli, che sono la maggioranza, non sono in grado di azionare le porte REI, troppo pesanti; queste inoltre tolgono il senso di “casa” che invece, le strutture che li ospitano devono comunicare secondo gli obbligatori modelli educativi attuali.

Tale immobile perciò è ormai simile ad una comune “Residenza”.

Viene mantenuta la dotazione attuale di sicurezza e prevenzione (comprendente naspi, estintori, rilevatori di fumo, allarmi, luci ed uscite di sicurezza) ma, come in un comune appartamento di una comune casa, non si dovrebbero mantenere le porte REI, alcune delle quali si aprono dalle camere direttamente sulla scala interna impedendo di fatto il deflusso.

Per completezza di descrizione si aggiunge che l’edificio in oggetto ha l’estradosso dell’ultimo solaio abitato a m. 7.07, è isolato all’interno di un vasto cortile sul quale si affacciano tutti i locali, ha il perimetro interamente accessibile, che consente il diretto accostamento da ogni lato ad ogni veicolo di soccorso; l’accesso dalla strada è largo m. 4.

I tre appartamenti, che ospitano fisicamente e funzionalmente le “Comunità Educative”, sono il primo al piano rialzato, il secondo al 1° piano, il terzo ha la zona giorno al 1° piano e la zona notte al 2°, di cui occupa una piccola parte, essendo tutto il resto terrazzo praticabile; ciascun appartamento ha due vie d’uscita: una sulla scala interna ed una su quella esterna all’aperto. (come documentato nelle tavole in fascicolo)

Si sottolinea la consistenza degli argomenti addotti e delle necessità educative, che per i bambini che vi vivono e che provengono da situazioni di “disagio” sono essenziali.

Da quanto sopraesposto e con riferimento all’art.1 del D.M. ‘86 (Ospedali e Alberghi), la struttura attuale non si configura perciò più come una di quelle soggette a controllo.

La sottoscritta si riserva a richiesta, di produrre ogni documentazione in merito.

Con osservanza.

Nota n. 1)

La sottoscritta XXX YYY nata a AAA (Mi) l’aa.bb.cccc nella sua qualità di legale rappresentante rassegna la presente istanza relativa all’oggetto.

L’edificio, già denominato “AAA BBB Educativo per minori” è classificato in attività n. 84 secondo il servizio sociale che era chiamato a compiere.

Ora, in conseguenza dei dettati del D.G.R. 16/2/2005 n 7/20762 ed alle realizzazioni delle opere di cui al parere di conformità antincendio rassegnato in data 30.6.2005, è stato trasformato in “Comunità Alloggio” composto da n. 3 “Comunità Educative” (la superficie della minore è di mq 270 lordi, quella della maggiore è di mq 350 lordi) che hanno da funzionare e presentarsi come veri e propri appartamenti non solo organizzativamente, ma anche fisicamente.

Sono perciò dotati, non solo di camere (da uno a 3 posti-letto), ma di propria cucinetta (senza fuochi a fiamma libera) completa, soggiorno-pranzo-studio ecc. in modo da funzionare ed essere percepiti dai minori come vera propria casa.

Nella situazione precedente, in conformità alla classificazione, erano state collocate numerose porte REI per la compartimentazione inerente alla attività 84.

Ora invece vi sono tre Comunità Educative (ciascuna con al massimo 10 minori); per quelli dai 13 ai 18; i minori non sono mai in ciascuna Comunità Educativa di giorno ci sono due educatori, di notte una.

I minori più piccoli che sono la maggioranza, non sono in grado di azionare le porte REI, troppo pesanti; queste inoltre tolgono il senso di “casa” che invece, le strutture che li ospitano devono comunicare secondo gli obbligatori modelli educativi attuali.

Si chiede perciò che tale immobile venga classificato come una comune “Residenza”.

[\[9\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0005915

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all’intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all’eventuale necessità d’intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o

indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alle sale riunioni presenti alberghi ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e dal T.U.L.P.S.

In riferimento al primo aspetto, analogamente a quanto previsto per le aule magne e le palestre a servizio degli edifici scolastici, si ritiene che le sale riunioni non costituiscano una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al punto 8.4 del DM 09/04/1994. Laddove gli spazi comuni siano invece specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento di cui al DM 19/08/1996, si ritiene che l'attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti.

In riferimento al secondo quesito si ritiene che i locali in argomento non siano soggetti al regime autorizzativo di cui all'art.80 del TULPS in quanto le attività svolte non sono assimilabili a quelle di pubblico spettacolo o di trattenimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

La società XXXX ha formulato un quesito relativo all'assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle sale riunioni degli alberghi.

La richiesta è relativa all'utilizzo di sale di alberghi appositamente allestite destinate a riunioni varie che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc), per le quali si richiede di conoscere se tali attività rientrano o meno a punto 65 del D.P.R. n. 151/11. Il quesito non specifica nel dettaglio a quali tipologie di riunioni si faccia riferimento.

In merito a tale aspetto il Comando ritiene che le sale riunioni degli alberghi costituiscono attività soggette all'applicazione del D.P.R. n. 151/11 poiché la nuova formulazione dell'attività 65 “: *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*” fa esplicito riferimento a tutti locali di intrattenimento, sia di natura pubblica che privata, purché di capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta superiore a 200 metri quadrati.

Per tali attività il titolare dell'attività ha quindi l'obbligo di attivare, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, i procedimenti di prevenzione incendi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il secondo quesito riguarda l'assoggettabilità dei predetti locali alla licenza di pubblico spettacolo e alle competenze della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Il Comando ritiene che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito i limiti dell'attribuzione del carattere privato ad un locale. In particolare, secondo l'esempio riportato nel quesito presentato, le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell'albergo. Tali locali vengono “locati” a clienti esterni, e di conseguenza il “profitto” costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l'attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le Circolari del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei “locali privati”.

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale.

Richiesta della Società

NOTA PER CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE SALE RIUNIONI ALBERGHI

1) AI FINI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Situazione di fatto

- Un albergo è già dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto*).
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è “a numero chiuso” ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.

- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.

Quesito:

- Si chiede conferma che - nella situazione sopra descritta - ai fini antincendio NON sussistano i presupposti della "Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato",
- Conseguentemente, si chiede conferma che:
 - le sale riunioni degli alberghi NON sono da considerarsi "locali di spettacolo e trattenimento" e pertanto NON sono comprese nella CATEGORIA 65 (locali di spettacolo) del DPR 151/2011.¹

Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla circostanza che un comando VV.FF. dell'area XXXX, successivamente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, ha rilasciato, ad un albergo munito di sala riunioni con capienza superiore a 100 persone, un C.P.I. per attività alberghiera 66, senza l'indicazione della categoria 65.

2) CHIARIMENTO AI FINI DELLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA

Situazione di fatto

La situazione di fatto è la stessa indicata al punto precedente e di seguito riassunta.

- Un albergo è dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, .. omissis ... con oltre 100 posti-letto*),
- L'albergo ha un regolare certificato di agibilità (relativo all'intera struttura alberghiera) e ha una regolare licenza di esercizio.
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è "a numero chiuso" ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.
- Non sussistono gli elementi individuati dalle Circolari Ministero Interni - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei "locali privati".

Quesito:

- Si chiede conferma che, per le sale riunioni degli alberghi, nella situazione sopra indicata, NON vi è la necessità di possedere - in aggiunta alla esistente agibilità della struttura alberghiera - anche la ulteriore specifica agibilità prevista dall'art. 80 del TULPS (cosiddetta "agibilità sui locali di pubblico spettacolo") rilasciata dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

¹ L'Attività 65 prevista dal DPR 151/2011 corrisponde al previgente punto 83) del D.M. 16/2/1982.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 09 aprile 1994

(Gazz. Uff., 20 maggio, n.116).

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere^{1,2,3}

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti;

Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

É approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.⁴

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.⁵

Titolo I - Generalità

1. Oggetto.

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai

¹ Il presente decreto è stato modificato dal [DM 06/10/2003](#). Le modifiche sono di seguito richiamate nei punti specifici. Si è preferito rinviare alla lettura del citato decreto per non appesantire eccessivamente le note ed anche perché esso ha avuto dei chiarimenti non facilmente inseribile nel presente decreto. N.d.R.

² Vedasi, in merito ai criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, la [circolare prot. n° 13223 del 24/10/2012, n. 2](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle disposizioni di prevenzione incendi da applicare alle attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il DM 14/07/2015. N.d.R.

⁴ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:^{6, 7}

- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case ed appartamenti per vacanze;^{8, 9}
- g) alloggi agroturistici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico-alberghiere;^{10, 11}
- l) rifugi alpini.

2. Campo di applicazione.^{12, 13, 14, 15, 16, 17}

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli. Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.¹⁸ (Come integrato dal punto 2. c. 1 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

3. Classificazione.

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

⁶ Vedasi, in merito alle modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio con destinazione mista adibito ad attività turistico alberghiera, il [chiarimento prot. n° P361/4122/1 sott. 3 del 17/07/2002](#). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito all'applicazione delle disposizioni tecniche del presente decreto per gli alloggi per studenti:

- a. il punto 3. del [chiarimento prot. n° P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000](#) (relativo anche all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi);
- b. il [chiarimento prot. n° P911/4122/1 sott. 3 del 15/07/2005](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito al considerare, tali strutture, assimilabili a fabbricati destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo ai fini del calcolo della distanza di sicurezza esterna, il [chiarimento prot. n° P1712/4122/1 sott. 3 del 07/10/1995](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, per tali strutture, in merito al rientrare nel campo di applicazione del presente decreto ed all'assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi,

- a. il [chiarimento prot. n° P278/4122/1 sott. 3 del 04/04/2000](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P1230/4122/1 sott. 3 del 08/11/2001](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito al regolamento da applicare a tali strutture, ai fini della sicurezza antincendio, il chiarimento n° 6. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale in tali residenze, la [nota prot. n° 5949 032101 01 4122 001 del 08/06/2009](#). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito al campo di applicazione del decreto, la [lettera circolare prot. n° P1226/4122/1 del 20/05/1994](#). N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alle misure che devono essere adottate a secondo che la struttura abbia o meno il CPI o il NOP, il [chiarimento prot. n° P304/4122/1 sott. 3 del 08/04/2002](#). N.d.R.

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di rilascio del CPI per struttura alberghiera esistente, avente anche altre attività soggette a controllo di prevenzione incendi e presentato il piano programmato dei lavori di adeguamento (punto 21.2 del presente decreto) ed un progetto approvato, il [chiarimento prot. n° P1752/4122/1 del 30/01/2003](#). N.d.R.

¹⁵ Vedasi, in merito alle misure di sicurezza antincendio da adottare nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), il [chiarimento prot. n° P1014/4122/1 sott. 3 del 12/09/2003](#). N.d.R.

¹⁶ Vedasi, per l'applicabilità del presente decreto ai dormitori, il [chiarimento prot. n° P1177/4122/1 sott. 3 del 30/12/2003](#). N.d.R.

¹⁷ Vedasi, in merito alla validità dei progetti di adeguamento per attività alberghiere approvati sulla base della L.C. P500/4122 del 04/04/2001, alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 06/10/2003, il [chiarimento prot. n° P1223/4122/1 sott. 3 del 24/08/2004](#). N.d.R.

¹⁸ Vedasi, in merito all'ultimo paragrafo:

- a. la risposta n° 1. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#);
- b. il [chiarimento prot. n° P217/4122/1 sott. 3 del 28/02/2003](#). N.d.R.

- a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II;
 - b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III.
- Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi;

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

Titolo II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto

Parte prima - Attività di nuova costruzione.

5. Ubicazione.¹⁹

5.1. Generalità.

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.²⁰

Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87²¹, 89, 90, 91²², 92²³ e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).^{24, 25}

5.2. Separazioni - Comunicazioni.^{26, 27}

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

- a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
- b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;²⁸

¹⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di accesso da porticati, anche comuni, il [chiarimento prot. n° P286/4147 sott. 4 del 11/04/2000](#). N.d.R.

²⁰ Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3) ai quali si rimanda. N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito all'ubicazione, alla separazione e comunicazione tra attività ricettive e locali di vendita, il [chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000](#). N.d.R.

²² Vedasi, in merito alle caratteristiche dell'accesso al locale caldaia:

- a. il [chiarimento prot. n° 7941 362/032101.01.4183.010.0B7 del 17/07/2009](#) (per alimentazione a combustibile gassoso);
- b. il [chiarimento prot. n° P667/4134 sott. 58 del 24/09/2007](#) (per alimentazione a combustibile liquido). N.d.R.

²³ Vedasi, in merito alla distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante" ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982, per l'aerazione delle autorimesse, il [chiarimento prot. n° P348/4108 sott. 22/35 del 13/05/2002](#). N.d.R.

²⁴ Vedasi, circa la possibilità di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali, il [chiarimento prot. n° P861/4122/1 sott. 3 del 29/05/1995](#). N.d.R.

²⁵ Vedasi, in merito al conteggio dei piani fuori terra, anche nel caso di edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, la risposta n° 6. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione con il pertinente locale cucina, la risposta a) del punto 1 del [chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998](#). N.d.R.

²⁷ Vedasi, in merito all'accesso e alle comunicazioni con locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano, il [chiarimento prot. n° 128/4183 sott. 10/B2 del 31/01/2008](#). N.d.R.

²⁸ Vedasi, circa l'obbligo di realizzare un disimpegno nella comunicazione tra i locali delle attività ricettive e le cucine a queste pertinenti, il [chiarimento prot. n° P206/4183 sott. 10 del 24/02/1998](#). N.d.R.

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;²⁹

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.³⁰

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3. Accesso all'area.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di svolta: 13 m;

pendenza: non superiore 10°;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

5.4. Accostamento mezzi di soccorso.

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. Caratteristiche costruttive.

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture.³¹

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).³²

Gli elementi strutturali legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine per ciascun prototipo il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile dei servizi antincendi, che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria all'identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura vanno valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).³³

²⁹ Vedasi, in merito al tipo di comunicazione che deve essere realizzato con attività di cui al punto 91 dell'allegato al DM 16/02/82, alla luce di quanto previsto in merito dal DM 12/04/96 per gli impianti di riscaldamento alimentate a combustibile gassoso, il [chiarimento n° 0006831-192/032101.01.4122.002 del 04/05/2011](#). N.d.R.

³⁰ Vedasi, in merito all'ubicazione ed alla separazione tra attività ricettive e locali di vendita, il [chiarimento prot. n° P178/4122 sott. 3 del 21/03/2000](#). N.d.R.

³¹ Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

³² Vedasi, in merito alla tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, la risposta n° 2. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

³³ Vedasi, in merito all'efficienza delle porte REI di vecchia installazione e alla possibilità, al fine di evitarne la rimozione, di poter certificare le caratteristiche REI delle citate porte da parte di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, il [chiarimento prot. n° P939/4122/1 sott. 3 del 26/07/2007](#). N.d.R.

Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:³⁴

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
Fino a 24 m	60
Superiore a 24 m fino a 54 m	90
Oltre 54 m	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate dalle relative normative.

6.2. Reazione al fuoco dei materiali.³⁵

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);³⁶

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e dei materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;^{37, 38, 39}

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). Per i materiali già in opera, per quelli installati entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

³⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di copertura, la risposta n° 3. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

³⁵ Per gli aspetti relativi alla reazione al fuoco ci si deve riferire al DM 26/06/1984, al DM 10/03/2005 e al DM 15/03/2005. N.d.R.

³⁶ Vedasi, in merito alla non obbligatorietà di applicazione di tale punto al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere, il chiarimento n° 7. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

³⁷ Vedasi, in merito alla omologazione dei materiali che deve tener conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, la [circolare n° 3 MI.SA \(95\) 3 prot. n° 952/4190 sott. 3 del 28/02/1995](#) alla quale si rimanda. N.d.R.

³⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di considerare, in attività ricettive esistenti, in classe 0 di reazione al fuoco la carta da parati applicata sui muri mediante colla all'acqua, la risposta al punto 1 [dei chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995](#). N.d.R.

³⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di applicazione di tale lettera nel caso di uso di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi, il punto 6) del [chiarimento prot. n° P1484-1322, del 04/02/2000](#). N.d.R.

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. é consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

6.3. Compartimentazione.⁴⁰

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

É consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1.000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere conseguenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

Tabella A

Altezza antincendi	Sup. max compartimenti (m ²)
Fino a 24 m	3.000
Superiore a 24 m fino a 54 m	2.000
Oltre 54 m	1.000 (*)

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4. Piani interrati.

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra i - 7,50 e - 10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

6.5. Corridoi.

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

6.6. Scale.⁴¹

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.^{42, 43}

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.⁴⁴

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno

⁴⁰ Vedasi, circa l'ubicazione di serrande tagliafuoco nelle camere per ospiti, la risposta n° 10. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

⁴¹ Vedasi, in merito alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, la risposta n° 5. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

⁴² Vedasi, in merito all'obbligo che le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività esistenti, immettano direttamente su luogo sicuro (o tramite percorso protetto), la risposta al punto 2 dei [chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995](#). N.d.R.

⁴³ Vedasi, per il tipo di materiale da impiegare per le caratteristiche di resistenza al fuoco delle scale, il [chiarimento prot. n° P85/4122/1 sott. 3 del 05/03/2003](#). N.d.R.

⁴⁴ Vedasi, in merito all'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo, il [chiarimento prot. n° P860/4122/1 sott. 3 del 25/07/2008](#). N.d.R.

ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m².⁴⁵ Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

6.7. Ascensori e montacarichi.⁴⁶

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

6.8. Ascensori antincendio.⁴⁷

Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti «ascensori antincendio» da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;

4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;

5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;

6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinario e pianerottoli;

7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

7.1. Affollamento.

Il massimo affollamento è fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

7.2. Capacità di deflusso.

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3. Sistemi di vie di uscita.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

⁴⁵ Vedasi, per la superficie minima di aerazione del vano scala, il [chiarimento prot. n° P145/4122/1 sott. 3 del 21/06/2004](#). N.d.R.

⁴⁶ Vedasi, in merito agli ascensori non facenti parte del sistema di vie di esodo, il chiarimento n° 1. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁴⁷ Tale punto è stato sostituito dal c. 3 dell'art. 5 del DM 15/09/2005, al quale si rimanda, che parla non più di "ascensore antincendio" ma di "ascensore di soccorso" le cui caratteristiche sono riportate nello stesso DM. N.d.R.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.⁴⁸

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.4. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto dalla luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

7.5. Lunghezza delle vie di uscite.^{49, 50}

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

7.6. Larghezza totale delle uscite.⁵¹

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.⁵²

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

7.7. Numero di uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

⁴⁸ Vedasi, in merito alla non obbligatorietà della realizzazione di spazi calmi per attività esistenti, il chiarimento n° 5. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁴⁹ Vedasi, in merito alla lunghezza dei percorsi di esodo in relazione al numero dei piani ed alla tipologia di scala, la [lettera circolare prot. n° P1226/4122/1 del 20/05/1994](#). N.d.R.

⁵⁰ Vedasi, a chiarimento di tale punto, la risposta n° 8. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

⁵¹ Vedasi, a chiarimento di tale punto, anche in merito alla larghezza complessiva delle scale, la risposta n° 7. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

⁵² Vedasi, in merito alla modalità di dimensionamento delle vie di uscita nel caso di una struttura alberghiera esistente dotata di unica scala, il [chiarimento prot. n° P867/4122/1 sott. 3 del 22/08/2007](#). N.d.R.

8. Aree ed impianti a rischio specifico.

8.1. Locali adibiti a depositi.⁵³

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile.⁵⁴

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili.

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2. Servizi tecnologici.

8.2.1. Impianti di produzione calore.

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato.^{55, 56} I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentate a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 Kw (30.000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavedi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

⁵³ Vedasi, in merito al rispetto di tale punto anche per le dispense, le cantine, ecc., il [chiarimento prot. n° P524/4122/1 sott. 3 del 13/07/2007](#). N.d.R.

⁵⁴ Vedasi, in merito all'esclusione dell'ubicazione di tali tipi di depositi anche dai piani camere per il personale, il punto 5 del [chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998](#). N.d.R.

⁵⁵ Vedasi in merito alla possibilità di installazione di cucine a servizio di ogni singolo piano, il punto 4. del [chiarimento prot. n° P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000](#). N.d.R.

⁵⁶ Vedasi, sulla possibilità di frazionamento dell'impianto di riscaldamento in più centrali termiche, la risposta n° 9. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.⁵⁷

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato:

8.2.2.1. Impianti centralizzati.

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.⁵⁸

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. Condotte.⁵⁹

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3. Dispositivi di controllo.

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

⁵⁷ Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

⁵⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di consentire la permanenza di scambiatori di calore fra acqua calda o fredda ed aria in locali cucina, nelle attività ricettive esistenti, la risposta al punto 3 dei [chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995](#). N.d.R.

⁵⁹ Vedasi, in merito al poter utilizzare il vano controsoffitto del corridoio con bocchette di immissione dirette nelle camere in luogo delle condotte di aerazione classiche, il [chiarimento prot. n° 0006828-192/032101.01.4122.002 del 04/05/2011](#). N.d.R.

8.2.2.4. Schemi funzionali.

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
 gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
 l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
 l'ubicazione delle macchine;
 l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
 lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
 la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5. Impianti localizzati.

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3. Autorimesse.

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

8.4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.⁶⁰

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;⁶¹
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1. Ubicazione.

I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2. Comunicazioni.

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3. Strutture e materiali.

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.⁶²

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve

⁶⁰ Vedasi, in merito al non considerare fra tali spazi i locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni, il chiarimento n° 4, della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁶¹ Vedasi, in merito alla normativa di riferimento per auditori e sale conferenze inseriti in attività alberghiera, il [chiarimento prot. n° P571/4122/1 sott. 3 del 12/07/2002](#). N.d.R.

⁶² Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie o di esodo del piano;

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali ecc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. Impianti elettrici.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni <<protette>> e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi;

e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

rivelazione e allarme: 30 minuti;

illuminazione di sicurezza: 1 ora;

ascensori antincendio: 1 ora;

impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purchè assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. Sistemi di allarme.

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

11.1. Generalità.

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2. Estintori.

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3. Impianti idrici antincendio.⁶³

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile.

Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1. Naspi DN 20.

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchè questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2. Idranti DN 45.

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

11.3.2.1. Rete di tubazioni.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

⁶³ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

11.3.2.2. Caratteristiche idrauliche.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità.

Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

una riserva virtualmente inesauribile;

due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;

due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;

due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;

due motopompe, una di riserva all'altra;

due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edificio con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.⁶⁴

12. Impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi.⁶⁵

12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza

⁶⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di consentire un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di un impianto sprinkler ad acqua frazionata (UNI), il [chiarimento prot. n° P400/4122/1 sott. 3 del. 06/05/2003](#). N.d.R.

⁶⁵ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.⁶⁶

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnico o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;

attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;

chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. Segnaletica di sicurezza.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982). Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. Gestione della sicurezza.

14.1. Generalità.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici; in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2. Chiamata servizi di soccorso.

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

⁶⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di consentire l'installazione di impianti di rivelazione d'incendio ad onde convogliate, la risposta al punto 4 dei [chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995](#). N.d.R.

15. Addestramento del personale.^{67, 68}

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2. Azioni da svolgere.

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni: applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto; contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato, composto da un responsabile, e da addetti addestrati per il pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. Registro dei controlli.

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale

registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

17. Istruzioni di sicurezza.

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

⁶⁷ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale, la risposta al punto 6 dei [chiarimenti prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995 e n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995](#). N.d.R.

⁶⁸ Vedasi, in merito all'obbligo della formazione e dell'addestramento del personale nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1, la [nota prot. n° 5949-032101 01 4122 001 del 08/06/2009](#). N.d.R.

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande,⁶⁹ stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;⁷⁰

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Parte seconda⁷¹ - Attività esistenti.⁷²

18. Ubicazione.

Devono essere rispettati i punti 5.1⁷³ e 5.2⁷⁴, salvo quanto previsto al punto 20.5.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. Caratteristiche costruttive.

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.⁷⁵

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
Fino a 12 m	30
Superiore a 12 m fino a 54 m . . .	60
Oltre 54 m	90

19.2. Reazione al fuoco dei materiali.^{76, 77, 78}

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con esclusione della lettera e) relativamente ai mobili imbottiti.

19.3. Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4. Piani interrati.

⁶⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di utilizzare nelle camere d'albergo, per cucinare, piastre ad induzione, il [chiarimento prot. n. 4670 del 08/04/2013](#). N.d.R.

⁷⁰ Vedasi, con riferimento all'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere, il [chiarimento prot. n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14/12/2000](#). N.d.R.

⁷¹ Vedasi misure di sicurezza alternative ed integrative di cui agli allegati A e B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁷² Vedasi, in merito a cosa intendere per attività esistente, il [chiarimento prot. n° 9551 del 07/08/2015](#). N.d.R.

⁷³ Vedasi misura integrativa prevista al secondo punto 2 c.1. dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁷⁴ Vedasi, con riferimento al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), le misure alternative previste al punto 18 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁷⁵ Vedasi misure alternative previste al punto 19 c. 1 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁷⁶ Vedasi, in merito ai materiali da impiegare, nelle attività esistenti:

- a) lungo le vie di esodo;
- b) riguardo ai materiali imbottiti;

il [chiarimento prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995](#). N.d.R.

⁷⁷ Vedasi, con riferimento al punto 6.2 lettera a), le misure alternative previste al punto 19 c. 2 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁷⁸ Vedasi, con riferimento al punto 6.2, lettera b), l'integrazione prevista al punto 19 c.1. dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5. Corridoi.⁷⁹

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.⁸⁰

19.6. Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.⁸¹

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7. Ascensori e montacarichi.

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.

Devono essere rispettati i punti 7.1⁸² e 7.2⁸³, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco. (Come integrato dal punto 20 c.2. dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

20.3 Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.

20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.^{84, 85}

⁷⁹ Vedasi, con riferimento al metodo di valutazione della resistenza al fuoco, il punto 1) del [chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995](#). N.d.R.

⁸⁰ Vedasi, In merito alla necessità di avere il dispositivo di autochiusura delle porte in quei casi in cui non viene prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di tipo resistente al fuoco, il [chiarimento prot. n° P706/4122/1 sott. 3 del 21/07/1999](#). N.d.R.

⁸¹ Vedasi, per la superficie minima di aerazione del vano scala, il [chiarimento prot. n° P145/4122/1 sott. 3 del 21/06/2004](#). N.d.R.

⁸² Vedasi, l'integrazione prevista dal punto 20 c.1. dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁸³ Vedasi misure alternative previste dal punto 20 c. 1 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;⁸⁶

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 25 metri a condizione che:

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 o di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.^{87, 88, 89, 90}

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.^{91, 92}

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non areato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

il carico d'incendio ad ogni piano, deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitato a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.4.3 - Atrio di ingresso.

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

⁸⁴ Vedasi, con riferimento al capoverso 3, l'integrazione, per un ulteriore incremento del percorso di esodo, prevista dal punto 20 c. 3 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁸⁵ Vedasi, con riferimento al capoverso 4, l'integrazione, per consentire una lunghezza dei corridoi ciechi di 30 m., prevista dal punto 20 c. 3 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#). N.d.R.

⁸⁶ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle porte delle camere per ospiti, nel caso che la lunghezza dei corridoi ciechi venga incrementata da metri 15 a metri 20, il punto 2) del [chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995](#). N.d.R.

⁸⁷ Vedasi, in merito alle misure di sicurezza equivalente per la concessione delle deroghe in via generale a tale punto, la [lettera circolare prot. n° P2216/4122/1 sott. 1 del 29/11/1995](#). N.d.R.

⁸⁸ Vedasi, in merito alle specifiche misure da adottare in caso di strutture alberghiere servite da una sola scala, la risposta n° 4. della [lettera circolare prot. n° P500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001](#). N.d.R.

⁸⁹ Vedasi, con riferimento al capoverso 2, l'integrazione, per consentire che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m, prevista dal punto 20 c. 5 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁹⁰ Vedasi, con riferimento al capoverso 4, l'integrazione, per non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra, prevista dal punto 20 c. 6 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁹¹ Vedasi misure alternative previste per tale capoverso dal punto 20 c. 2 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁹² Vedasi, in merito all'obbligo che le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività esistente, debbano immettere direttamente su luogo sicuro (o tramite percorso protetto), il p. 2 del [chiarimento prot. n° P582/4122/1 sott. 3 del 13/04/1995](#). N.d.R.

i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili».⁹³ In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;

nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.⁹⁴ La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio. (Punto inserito dal punto 20 c. 7 dell'allegato B al DM 06/10/2003. N.d.R.)

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.^{95, 96, 97}

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;⁹⁸

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.⁹⁹

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;¹⁰⁰

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.¹⁰¹

21. Altre disposizioni.

21.1. Disposizioni tecniche.

⁹³ Vedasi, in merito alla classe di reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio, il chiarimento n° 2. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di permanenza della zona di attesa-soggiorno, in diretta comunicazione con l'atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30, il chiarimento n° 3. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁹⁵ Vedasi, per la computabilità, ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico, il [chiarimento prot. n° P1314/4122/1 sott. 3 del 05/08/1997](#). N.d.R.

⁹⁶ Vedasi, in merito al potere considerare pertinente l'abitazione del gestore e come considerare la scala comune fra tale abitazione e l'albergo, il [chiarimento prot. n° P1271/4122/1 sott. 3 del 05/11/1999](#). N.d.R.

⁹⁷ Vedasi, in merito al caso di struttura ricettiva con due scale delle quali una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo, il [chiarimento prot. n. 0002661-192 del 22/02/2012](#). N.d.R.

⁹⁸ Vedasi, per altezze non superiori a 32 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 8 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

⁹⁹ Vedasi, per la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 9 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁰ Vedasi, per consentire che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio arrivi fino a 30 m. e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 10 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰¹ Vedasi, per consentire che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m² ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m, l'integrazione, prevista dal punto 20 c. 11 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8^{102, 103, 104, 105, 106}, 9, 10, 11^{107, 108}, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

21.2. Disposizioni transitorie.

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

- a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
- b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);
- c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.^{109, 110}

Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività.

Titolo III - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto

22. Generalità.^{111, 112, 113}

¹⁰² Vedasi, per attività esistenti, sulla possibilità di frazionamento dell'impianto di riscaldamento in più impianti centralizzati, anche su diversi piani, la risposta n° 3) del [chiarimento prot. n° P2817/4122/1 sott. 3 del 18/01/1995](#). N.d.R.

¹⁰³ Vedasi misure alternative previste per il punto 8.2.2.1, capoverso 3, dal punto 21 c. 1 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁴ Vedasi, con riferimento al punto 8.1.1 per prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 1 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁵ Vedasi, con riferimento al punto 8.1.2 per consentire una limitata ventilazione, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 2 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁶ Vedasi, in merito al rispetto di tale punto anche per le dispense, le cantine, ecc., il [chiarimento prot. n° P524/4122/1 sott. 3 del 13/07/2007](#). N.d.R.

¹⁰⁷ Vedasi misure alternative previste per il punto 11.3.2.3, capoverso 2, dal punto 21 c. 1 dell'allegato A al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁸ Vedasi, con riferimento al punto 11.3.2 per una diversa caratteristica dei mezzi idrici antincendio, l'integrazione prevista dal punto 21 c. 3 dell'allegato B al [DM 06/10/2003](#) al quale si rimanda. N.d.R.

¹⁰⁹ I termini per l'adeguamento sono stati prorogati più volte, da ultimo al **31 dicembre 2022**, dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della [Legge 27/12/2017, n° 205](#) (modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21), per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il **30 giugno 2021**, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni riportate al citato comma 1122.

La stessa lettera i), al secondo periodo (come sostituita dal comma 5 dell'art. 3 del DL 30/12/2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28/02/2020, n. 8) prevede un termine spostato al **31/12/2022**, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il **30/06/2021** della SCIA parziale, per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nell'isola di Ischia il 21 agosto 2017. N.d.R.

¹¹⁰ In merito a chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, è stata emanata la [nota prot. n° 16419 del 28/11/2018](#). N.d.R.

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.
Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.
Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

Titolo IV - Rifugi alpini ^{114, 115} (Come sostituito dall'allegato al DM 03/03/2014. N.d.R.)

23. GENERALITÀ

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:
raggiungibili con strada rotabile;
non raggiungibili con strada rotabile.

Si intende per strada rotabile una strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non inferiore a 2,75 m.

Si intendono raggiungibili con strada rotabile anche i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. REGOLE GENERALI

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la sicurezza antincendio dei rifugi alpini deve essere mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.

In particolare:

- a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);
- b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione, idoneamente segnalata e ubicata in posizione esterna all'edificio. Salve le disposizioni di cui al punto 25, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno del rifugio;

¹¹¹ Vedasi, in merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi ed alle norme da applicare per attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, il [chiarimento prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997](#). N.d.R.

¹¹² Vedasi, per le procedure di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, di cui al decreto legge 29/12/2011, n. 216 (convertito con legge 24 febbraio, 2012 n. 14), il DM 16/03/2012 al quale si rimanda. N.d.R.

¹¹³ Vedasi, in merito all'obbligo o meno di installare materiali classificati ai fini della reazione al fuoco per attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, il [chiarimento prot. n° P709/4122/1 sott. 3 del 14/06/2001](#). N.d.R.

¹¹⁴ Vedasi, per il campo di applicazione e l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal DM 03/03/2014, al quale si rimanda, l'art. 2 dello stesso DM. N.d.R.

¹¹⁵ Vedasi, per la tempistica di adeguamento dei rifugi alpini (quali nuove attività introdotte dall'allegato I del DPR 01/08/2011 n° 151, di cui al c. 4 dell'art. 11 dello stesso DPR) esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 151/2011, l'art. 9-bis del D.L. 25/07/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n. 108 che recita:

“Art. 9 -bis (Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive). - 1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017”. (Tale termine è stato prorogato, da ultimo, al **31/12/2021** dall'ultimo periodo della lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21). N.d.R.

- c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;
- d) porte di esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio, a scorrere o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività, temporanea o permanente. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte di esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;
- e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via di esodo di emergenza, e parimenti l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;
- f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe "0". La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;
- g) protezione delle sorgenti di calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 100 cm, sia sul piano verticale, che orizzontale, devono essere presenti materiali di classe "0". I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;
- h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;
- i) dotazione di emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Lo stesso, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;
- l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attività dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività. Il responsabile dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;
- m) dimensionamento delle uscite di sicurezza: ai fini del dimensionamento delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna è consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello proveniente dalle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività. Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30.

Tutti i rifugi alpini devono, inoltre, rispettare quanto di seguito indicato:

- a) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;
- b) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di GPL, di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata esclusivamente per l'alimentazione degli apparecchi di cottura;
- c) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

26.1 Rifugi nuovi ed esistenti raggiungibili con strada rotabile

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi o esistenti, le disposizioni di cui alle parti prima e seconda del Titolo II del presente decreto.

26.2 Rifugi nuovi non raggiungibili da strada rotabile

Per i rifugi di questa categoria si applicano le stesse disposizioni di cui al Titolo II parte prima del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi della presente categoria sino a due piani fuori terra, è consentito che il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna sia di uno per ogni piano e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso non superiore a 40 m.

26.3 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile ma raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

Per tali rifugi si applicano le disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti connessi alla reazione al fuoco, alla resistenza al fuoco, agli estintori portatili, agli impianti idrici antincendi, agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e alla segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

per gli edifici con più di due piani fuori terra, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

È però ammesso che:

- la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
- le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a 60 cm, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali;
- le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a 60 cm di larghezza e 80 cm di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiedi, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- la capacità di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani è quella riportata nella tabella che segue;

piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,9 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,9 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

- g) i dispositivi di illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, qualora non disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);
- h) nell'impossibilità di realizzare, per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio secondo le prescrizioni del punto 11.3, dovrà essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
- i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;
- j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommità, non inferiore a 0,50 mq, avente le caratteristiche del punto 6.6 ultimo comma.

In alternativa a quanto previsto al presente punto 26.3 è consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo punto 26.4 a condizione che sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività e che sia garantita la presenza, durante tutti i periodi di apertura al pubblico del rifugio, di almeno un addetto che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tale addetto deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso almeno di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tale addetto, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

26.4 Rifugi esistenti non raggiungibili da strada rotabile

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda. È però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

(Si riporta di seguito il titolo IV come in origine. N.d.R.)

Titolo IV - Rifugi alpini (come in origine)

23. Generalità.

Ai fini della presente regola tecnica i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

categoria A: raggiungibili con strada rotabile;

categoria B: raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

categoria C, D ed E: rifugi non rientranti nelle categorie precedenti e che vengono classificati in relazione alla situazione locale con riferimento alla quota, durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti.

Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d'emergenza.

24. Regole generali.

Indifferentemente dalla categoria di appartenenza, la protezione antincendio in ogni rifugio deve essere mirata a: ridurre i rischi che possa divampare un incendio; limitare la propagazione del fuoco e dei fumi; consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Con eccezione dei rifugi di cui al punto 25, le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le

condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

25. Rifugi di capienza non superiore a venticinque posti.

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a 25 posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;

b) devono essere svolte le prove periodiche di cui al punto 14.1 con frequenza almeno annuale;

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purchè la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;

d) devono essere installati estintori conformemente a quanto richiesto nel precedente punto 11.2.

26. Rifugi di capienza superiore a venticinque posti letto.

26.1. Rifugi di categoria A.

Ai rifugi alpini di questa categoria si applicano, a seconda che siano nuovi od esistenti, le disposizioni di cui alle parti I e II del titolo secondo del presente decreto.

26.2. Rifugi nuovi di categoria B, C, D ed E. Per i rifugi di queste categorie, valgono le disposizioni di cui al titolo II parte prima. È però ammesso che:

non siano rispettate le prescrizioni dei punti 5.3 e 5.4 e siano, invece, disponibili almeno scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

la frequenza delle prove periodiche di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

per i rifugi di categoria C, D ed E sino a 2 piani fuori terra, è consentito che, il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

26.3 Rifugi esistenti di categoria B.

Per tali rifugi valgono le disposizioni impartite al titolo II parte seconda, é inoltre richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata per un facile ed agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

vi sia, per edifici con più di due piani fuori terra, per ogni piano, una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

É però ammesso che:

- a) la resistenza al fuoco delle strutture, indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio, sia non inferiore a R 30;
- b) non si applichi la prescrizione relativa alle separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze di cui al punto 19.5;
- c) le scale siano di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;
- d) la larghezza minima delle vie di esodo non sia inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Per larghezza pari o superiori a cm 90, si rimanda a quanto previsto al punto 20.2;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sui pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti. Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. Ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme antinfortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiede, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);
- f) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme siano alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc.);
- g) nell'impossibilità di realizzare un impianto idrico antincendio per assenza di fonti idriche o riserve adeguate, le prescrizioni del punto 11.3 siano sostituite dalla disposizione di almeno un estintore di capacità estinguente 13A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;
- h) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 4.1, sia almeno annuale.

26.4. Rifugi esistenti di categoria C, D ed E.

A tali rifugi si applicano le prescrizioni di cui al precedente punto 26.3, con esclusione di quanto richiesto alle lettere a) e c). Inoltre non è richiesta l'osservanza del punto 19 del presente decreto. É però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

27. Disposizioni transitorie.

I rifugi alpini esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Note al DM 09/04/1994

[2]

Circolare n. 2

Prot. n. 13223

Roma, 24 ottobre 2012

Oggetto: Criteri per la concessione di deroghe per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 e s.m.i., siti all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Pervengono a questo Ministero segnalazioni circa istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto in oggetto in quanto site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ovvero segnalazioni circa disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie.

In particolare le maggiori criticità sono state rilevate in relazione agli aspetti di seguito indicati:

1. ubicazione dell'edificio;
2. caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali;
3. sistemi di vie di esodo;
4. impianti di estinzione incendi;
5. sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.

Risulta comunque evidente la necessità di conciliare le esigenze di tutela e conservazione degli edifici e dei beni in essi contenuti sottoposti alle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, con i prioritari obiettivi di sicurezza delle persone e dei soccorritori.

Ciò premesso, si inviano in allegato le linee di guida contenenti la corretta interpretazione dei specifici disposti normativi nonché le misure di sicurezza alternative, a quanto richiesto dalle norme in argomento, da applicarsi, nell'ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Dette linee guida sono state approvate dalla Commissione Paritetica istituita ai sensi del protocollo d'intesa del 7 Marzo 2012 tra Ministero Beni e Attività Culturali – Segretariato Generale e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nella riunione del 16 Ottobre 2012

Le linee guida hanno il fine di fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell'operato degli Uffici competenti, ferma restando l'autonomia decisionale degli stessi anche in relazione all'applicazione del D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

Al fine di consentire una valutazione condivisa di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalente individuate, con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, gli Uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il Soprintendente per i Beni Architettonici, competente per territorio.

ALLEGATO TECNICO

1. Ubicazione degli edifici

In merito alla collocazione urbanistica delle strutture turistico alberghiere site all'interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 e s.m.i. ha previsto particolari attenzioni ai fini della preservazione del patrimonio esistente.

In particolare, fermo restando quanto previsto al p.to 18 del D.M. 9 aprile 1994, si evidenzia che le condizioni di accesso all'area nonché di accostamento dei mezzi di soccorso agli edifici sono cogenti esclusivamente in caso di attività di nuova costruzione.

2. Caratteristiche costruttive

a) Resistenza al fuoco delle strutture

Il p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. prevede specifici requisiti di resistenza al fuoco sia delle strutture portanti che separanti; in particolare sono previste classi minime di resistenza al fuoco in funzione dell'altezza

antincendio dell'edificio in cui è ubicata l'attività nonché delle misure di sicurezza adottate, facendo tuttavia salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga per l'individuazione di altre misure alternative od aggiuntive a quelle indicate.

Le maggiori criticità sono riscontrabili nel caso di solai in materiali combustibili, tipicamente lignei, che non garantiscono i prescritti requisiti di resistenza al fuoco e che tuttavia non possono essere adeguatamente protetti contro gli effetti dell'incendio in considerazione dei particolari vincoli di carattere storico-artistico ed architettonico.

Nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art 7 del D.P.R. 151/2011 pertanto, potrà essere valutata la possibilità di un favorevole accoglimento dell'istanza relativa a classi di resistenza al fuoco per **solai in materiale combustibile** inferiori a quelle indicate al p.to 19.1 del D.M. 9 aprile 1994, qualora siano adottate entrambe le seguenti misure di sicurezza equivalente:

a.1 - presenza di impianto automatico di estinzione incendi esteso a tutte le aree per le quali non sono garantiti i prescritti requisiti di resistenza al fuoco;

a.2 - presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008.

In alternativa al punto a.1, per attività fino a 50 posti letto e nel caso in cui le strutture non risultino di separazione verso attività non pertinenti, si potranno adottare le seguenti misure compensative:

- *dovrà essere garantita la sicurezza delle persone mediante una più sicura configurazione delle vie di esodo (scale almeno protette, fatte salve più restrittive prescrizioni di cui al punto 19.6 del suddetto decreto, materiali incombustibili nelle vie di esodo, compartimentazione dell'atrio rispetto al vano scala);*
- *dovrà essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica di incendio, esteso a tutta l'attività e conforme alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.*

Per edifici fino a 12 m di altezza antincendio è consentito che il compartimento possa essere costituito da più piani, ove non sia già previsto un impianto di rivelazione e allarme per compensazione di altre misure non osservate, in applicazione di altre deroghe specifiche o generali,

b) **Reazione al fuoco dei materiali**

Il p.to 19.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i specifica i requisiti minimi di reazione al fuoco che i materiali devono possedere.

Al riguardo, vengono segnalate difficoltà nella corretta individuazione dei materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Si chiarisce pertanto che arredi di interesse storico artistico quali tappeti, arazzi, mobili di antiquariato, quadri ecc..., non sono sottoposti ai particolari vincoli di cui al p.to 19.2 del decreto in argomento. Resta inteso che, al fine di limitare la propagazione di un eventuale incendio, lungo le vie di esodo è vietato collocare mobili e tappeti.

3. Sistemi di vie di esodo

a) **Larghezza delle vie di uscita**

Il p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i fissa la larghezza minima delle vie di uscita in 0.9 m., salvo prevedere la presenza di puntuali restringimenti in corrispondenza dei quali detta larghezza può ridursi a 0.8 m, in presenza di particolari caratteristiche relative alla reazione al fuoco dei materiali installati lungo dette vie di esodo.

Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *incremento del livello di illuminamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza in corrispondenza delle strettoie, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 10 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio;*
- *presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione incendi esteso all'intera attività;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008.*

Resta inteso che le aree ove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motori e devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

b) **Scale**

Le scale dotate di rampe non rettilinee ovvero con parametri dimensionali non conformi alle disposizioni vigenti, facenti parte del sistema di vie di esodo degli alberghi esistenti inseriti in edifici pregevoli per arte e storia, costituiscono una delle principali criticità dei progetti di deroga.

Al riguardo, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo tutti i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *installazione di impianto di illuminazione di sicurezza esteso all'intero vano scala, atto a garantire un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux al piano di calpestio;*
- *installazione di un ulteriore corrimano conforme alle vigenti normative;*
- *installazione di idonea segnaletica di sicurezza, conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., indicante il pericolo ed i comportamenti più idonei da adottarsi in caso di esodo in emergenza;*

c) Apertura aerazioni vano scala

In considerazione dei particolari vincoli architettonico - urbanistici che caratterizzano le strutture alberghiere in argomento, spesso risulta estremamente difficoltoso, quando non impossibile, la realizzazione della prescritta aperture di aerazione di 1 mq in sommità al vano scala, di cui al p.to 19.6 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i ..

Al riguardo, comunque sempre nell'ambito del procedimento di deroga e della relativa valutazione del rischio incendio complessivo dell'intera attività, si ritiene che in generale possano essere considerate quale utile misura compensativa del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata realizzazione dell'apertura di aerazione in argomento, entrambi i provvedimenti di sicurezza di seguito indicati:

- *misure atte a mantenere le vie di esodo libere dai prodotti della combustione in caso di incendio. Dette misure, qualora di tipo impiantistico, dovranno essere idonee a funzionare durante l'incendio ed essere asservite all'impianto di rilevazione incendi o essere azionabili manualmente da posizione remota e sempre presidiata dal personale addetto alla gestione dell'emergenza. Qualora la scelta ricada su un impianto di mantenimento delle vie d'esodo in sovrappressione, nelle stesse, in corrispondenza delle porte, dovranno essere installati idonei ripetitori ottici e acustici di segnale di allarme per i rilevatori ubicati nei locali adiacenti;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008.*

4. Impianti di estinzione incendi

Sovente, le istanze di deroga presentate alle Direzioni Regionali VVF riguardano l'impossibilità di installare la rete idrica antincendio DN45 (p.to 11.3.2). In particolare, le richieste dell'utenza risultano in prima approssimazione mirate all'installazione di una rete idrica con naspi DN 25 anziché della prescritta rete DN 45.

Fatta salva l'applicazione delle misure antincendio previste dal D.M. 9.4.1994 per le attività esistenti, così come integrato dal D.M. 6.10.2003 per le attività alberghiere da 101 a 200 posti letto con altezza antincendio fino a 32 m, per i soli alberghi inseriti negli edifici sottoposti a tutela di cui trattasi e fino ad un'altezza massima di 32 m con una capienza massima di 300 posti letto, dovranno essere previste, come alternative alla realizzazione della rete idranti DN45, tutte le seguenti misure:

- *installazione di n aspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:*
 - *sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;*
 - *l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;*
 - *sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.*

Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

- *possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere, tramite percorsi interni di piano, i vari locali;*
- *presenza di servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle 24 ore, costituito da un congruo numero di addetti, e comunque non inferiore a due unità, che garantisca un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo; tali addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e s.m.i., integrato da un modulo di quattro ore i cui contenuti siano coerenti col documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008.*

5. Sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile

Come ben noto, particolari problematiche di intervento dei vigili del fuoco emergono in occasione degli incendi delle coperture in legno tipiche delle strutture esistenti site nei centri storici delle città italiane; dette difficoltà operative sono spesso accentuate dell'impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso e di accostamento delle autoscale VF.

Risultano peraltro particolarmente significativi gli specifici interventi progettuali mirati alla prevenzione ed alla protezione dall'incendio, sia nell'ambito dei procedimenti di valutazione del progetto che in quelli di deroga.

Al riguardo, sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si evidenzia anzitutto l'importanza di prevedere un'adeguata gestione nella prevenzione degli incendi attraverso misure gestionali finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle sorgenti d'innesco e del materiale infiammabile e/o combustibile ivi depositato.

Oltre a ciò, gli interventi minimi da effettuare per la riduzione del rischio di incendio dei sottotetti, mirata alla limitazione della propagazione degli incendi ed a garantire la sicurezza dell'immobile per le finalità della tutela, nelle attività alberghiere di cui trattasi, possono essere ricondotti ad uno dei seguenti casi:

- a) installazione di idonei impianti di spegnimento automatico, compresi quelli del tipo ad acqua ad alta pressione, che se da un lato sono in grado di intervenire repentinamente ed efficacemente sull'incendio, dall'altro preservano, per quanto possibile, gli edifici tutelati dai danni derivanti dal loro intervento;
- b) realizzazione di idonea compartimentazione antincendio sia verso i sottostanti piani sia per ridurre la propagazione laterale, unita ad un impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi. In caso di ambienti sottotetto di limitate dimensioni e coerentemente con il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgv.81/2008, potrà essere realizzata anche soltanto una delle suddette misure.

[5]

(Chiarimento)

PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero

consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) *... omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[6]

(Chiarimento)

PROT. n° P361/4122/1 sott. 3

Roma, 17 luglio 2002

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Risposta a richiesta chiarimenti. -

In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici ritenendoli in sintonia con la posizione interpretativa assunta nel tempo da questo Ministero sulla questione.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva di un edificio adibito ad attività turistico alberghiera.

Al riguardo si ritiene che l'esistenza di più attività alberghiere con numero di posti letto cadauna inferiore a 25 all'interno di uno stesso edificio con destinazione mista (es. albergo, edificio civile) non comporti necessariamente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dell'intero complesso, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto 20.5 del D.M. 9.04.94 in relazione alla permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista.

Nel caso in cui la destinazione dell'immobile sia unica si ritiene invece che i posti letto delle diverse attività alberghiere debbano essere sommati, secondo i criteri indicati dal Comando, del quale si condivide inoltre il parere espresso in ordine alla presenza nello stesso edificio di attività alberghiera e residenza turistico alberghiera.

Parere del Comando

L'Amministrazione provinciale di Mantova, ai sensi dell'art 9 della Legge Regionale 28/04/97 n° 12, è stata delegata alle funzioni amministrative di classificazione alberghiera ed alla relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi.

L'Amministrazione ha richiesto a questo Comando un chiarimento, allegato in copia, circa le modalità di determinazione della capacità ricettiva complessiva dell'edificio adibito ad attività turistico-alberghiera.

Sostanzialmente viene richiesta la corretta interpretazione in ordine alla determinazione del numero complessivo dei posti letto a disposizione degli ospiti di una azienda alberghiera di unica tipologia (albergo, hotel ect.) e di tipologie diverse (albergo e residenza turistico-alberghiera) in locali contigui e/o in un unico edificio facente parte o meno di una sola unità immobiliare (esempio concreto: unico immobile, primo piano albergo con posti letto inferiore a 25 e secondo piano residenza turistico alberghiera, con posti letto inferiore a 25)

Se l'attività di albergo con meno di 25 posti letto viene svolta in un fabbricato comunicante con un edificio nel quale siano presenti altri posti letto, si procede alla somma dei posti letto e qualora il numero complessivo risulti superiore a 25, l'attività rientra al punto 84 del D.M. 16/02/82.

Nel caso in cui nello stesso fabbricato siano presenti due attività classificate come albergo con meno di 25 posti e come residenza turistico-alberghiera, premesso che la circolare n° 42/86 ha chiarito che queste ultime attività non rientrano al punto 84, indipendentemente dal numero dei posti letto, questo Comando è dell'avviso che nessuna delle due attività rientri al punto di cui sopra, anche se comunicanti fra loro.

Ovviamente entrambe le attività dovranno osservare, sotto la personale responsabilità dei titolari, quanto disposto dal titolo III punto 22 dei D.M. 09/04/94.

Al Fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede di conoscere se l'interpretazione di questo Comando sia corretta.

[7 a.]; [55]

(Chiarimento)
PROT. n° P891/4101 sott. 106/33

Roma, 26 luglio 2000

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

..... omissis

3. Si ritiene che gli “studentati”, fermo restando l’osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto.
4. Si conferma l’impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.

.... omissis

13. Su conforme parere del Comitato Centrale tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si conferma che i locali nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti.

Quesito del Comando

..... omissis

3. Punto 1 DM 9/4/94
Si chiede di conoscere se gli edifici indicati con il termine di studentati sono da considerare come strutture turistico-alberghiere o come normali civili abitazioni equiparate quindi ai condomini ed in quale punto del D.M. 16 febbraio 1982 debbano essere compresi.
4. Punto 8.2.1 – DM 9/4/94
Si chiede di conoscere se è possibile l’installazione di cucine a servizio di ogni singolo piano in considerazione che al punto di cui trattasi è prescritto che gli impianti termici siano di tipo centralizzato.

[7 b.]

(Chiarimento)
PROT. n° P911/4122/1 Sott. 3

Roma, 15 luglio 2005

OGGETTO: Lavori di recupero dell’immobile denominato “XXXX XXXXX” ora YYYY YYY.
Riunificazione 1° e 2° lotto. Alloggi per studenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento in oggetto indicata, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio conferma che le disposizioni tecniche da applicare agli alloggi per studenti sono quelle previste dal D.M. 09/04/1994.

[8]

(Chiarimento)
PROT. n° P1712/4122/1 sott. 3

Roma, 07 ottobre 1995

OGGETTO: Attività ricettive turistico - alberghiere di cui all’art. 6 della legge n. 217 del 17/05/1983.
Applicazione del p.to 4.3.1 lett. b) del D.M. 31/03/1984.

Con riferimento al quesito di pari oggetto indicato a margine si fa presente che le attività in argomento non sono assoggettabili ai controlli VV.F., così come chiarito dal punto 10 della circolare M.I.S.A. n. 42 del 17/12/1986 né considerabili destinate a collettività, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza da depositi di G.P.L.

Richiesta del comando

Con riferimento ad alcuni casi pratici occorsi nella ordinaria attività di prevenzione incendi si chiede a codesto Ministero se le “case e appartamenti per vacanze” (in sigla CAV), ai fini delle distanze di sicurezza esterna con eventuali serbatoi di GPL, siano o meno assimilabili a fabbricati destinati a esercizi pubblici, a collettività, a luogo di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo.

In merito si fa presente che la Legge della Regione Lombardia dell’11/09/1989 n. 45 classifica come CAV gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale, quando il soggetto abbia legittimamente la possibilità, anche temporanea, di un minimo di n. 3 appartamenti situati nel medesimo territorio comunale; la stessa legge afferma pure che tali CAV, ai fini delle verifiche igienico - sanitarie ed edilizie sono considerate come locali di civile abitazione con la sola deroga sulla ricettività massima in incrementabile sino a un posto letto ogni 8 mq di superficie al netto di ogni vano accessorio.

Per quanto sopra, non apparendo infondata l’ipotesi di considerare le CAV come un “normale” fabbricato esterno individuabile al punto 4.3.1. lett. a) del D.M. 31/03/1984 e non al punto 4.3.1 lett b) dello stesso decreto, tanto si trasmette per un autorevole parere in merito.

[9 a.]

(Chiarimento)

PROT. n° P278/4122/1 sott. 3

Roma, 04 aprile 2000

OGGETTO: “Case per Ferie” - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota che si riscontra.

Parere dell’Ispettorato Regionale

Si trasmette il quesito di cui all’oggetto riguardante, in sostanza, l’assoggettabilità delle case per ferie ai controlli obbligatori di prevenzione incendi e l’eventuale applicabilità, alle stesse attività, delle disposizioni di cui al D.M. 9/4/94.

Al riguardo questo Ispettorato, con riferimento a quanto precisato da codesto Ministero con circolare n. 42 del 17/12/86, ritiene che le case per ferie, così come definite dall’art. 6 della legge n. 217 del 17/5/83, non rientrino al punto 84 del D.M. 16/2/82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto e che le stesse siano escluse dal campo di applicazione del D.M. 9/4/94 in quanto non inserite nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto.

Si ritiene, pertanto, che per le case per ferie l’attività di prevenzione incendi debba essere espletata dal Comando Provinciale applicando i criteri generali di cui all’art. 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali¹ e costruttive delle attività in argomento.

[9 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P1230/4122/1 sott. 3

Roma, 8 novembre 2001

OGGETTO: Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

¹ Verosimilmente “funzionali”. N.d.R.

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come “case ed appartamenti per vacanze” dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n° 36 dell’11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività.

[\[10\]](#); [\[36\]](#); [\[46\]](#); [\[48\]](#); [\[60\]](#); [\[93\]](#); [\[94\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P896/4122/1 sott. 1

Roma, 06 maggio 2004

OGGETTO: Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994” - Chiarimenti. -

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

1. In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso di incendio.

2. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6,2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.

3. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa - soggiorno facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.

4. I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1. allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.

5. La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.

6. Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.

7. Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.

Si precisa, infine, che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.

[\[11\]](#); [\[68\]](#)

Prot. n° 5949
032101 01 4122 001

Roma, 08 giugno 2009

OGGETTO: Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

[\[12\]](#); [\[49\]](#)

Lettera Circolare

Prot. N° P1226/4122/ 1

Roma, 20 maggio 1994

OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 “ Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere” - Chiarimenti

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del D.M. 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:

A) Attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte prima - del decreto, si applicano:

- a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
- b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
- c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
- d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.

B) Attività esistenti con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza.

I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda.

Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.

ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI-LETTO (D.M. 9.4.94)

1) LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO IN RELAZIONE AL NUMERO DEI PIANI ED ALLA TIPOLOGIA DI SCALA

A) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

A1 (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
fino a 2	aperta	- 40 m fino a luogo sicuro
da 3 a 6	protetta (*)	- 30 m fino a scala protetta; - 40 m fino a scala esterna
oltre 6	prova di fumo	- 40 m fino scala a prova di fumo o esterna

(*) se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant > 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo

A2 (servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
fino a 2	aperta	- 15 m fino alla scala (lunghezza corridoio); - 40 m fino a luogo sicuro

B) ATTIVITÀ ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO ESCLUSIVO

B1 (servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
fino a 2	aperta	- 40 m o 45 m* fino a luogo sicuro;
oltre 2 fino a 32 m altezza antincendi	protetta	- 30 m o 35 m* fino a scala protetta - 40 m o 45 m* fino a scala esterna
oltre 32 m altezza antincendi	prova di fumo	- 40 m o 45 m* fino alla scala a prova di fumo

B2 (servite da una sola scala ad uso esclusivo dell'attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
2	aperta	- 40 m o 45 m(*) fino a luogo sicuro;
3	aperta - con $Q \leq 20 \text{ Kg/m}^2$ - impianto automatico rivelazione incendi	
	protetta	- 15 m o 20 m(*) o 25 m(**) (lunghezza dei corridoi di collegamento con le scale)
da 4 a 6	protetta	

(*) lungo il percorso interessato:

1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;

2) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.

(**) il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:

1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;

2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;

3) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.

C) ATTIVITA ESISTENTI SERVITE DA SCALE AD USO PROMISCOVO (*)

C1 (servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
edificio fino a 24 m	aperta	- 25 m fino alla scala;

C2 (servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

N. PIANI FUORI TERRA	TIPO DI SCALA CONSENTITA	LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
edificio fino a 24 m	aperta	- 15 m fino alla scala;

(*) Per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste al punto 20.5 del D.M. 9/4/94.

2) REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PORTE DELLE CAMERE PER OSPITI

ATTIVITÀ NUOVE	RE 30
ATTIVITÀ ESISTENTI	<p>a) nessun requisito per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività ≤ 40 posti letto e $Q \leq 20 \text{ Kg/m}^2$; - tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere <p>b) RE 15</p> <p>c) RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza maggiore di 20 m (fino a 25 m)</p> <p>d) REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso</p>

3) LUNGHEZZA DEI CORRIDOI CIECHI

ATTIVITÀ NUOVE	ATTIVITÀ ESISTENTI
15 m	a) 15 m; b) 20 m, valido solo se l'attività é servita da scale ad uso esclusivo se: - i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 di reazione al fuoco; - non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce; - é installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi; c) 25 m solo se l'attività é servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.: - i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco; - le porte delle camere devono essere RE 30; - deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi

[13]

(Chiarimento)
 Prot. n. P304/4122/1 sott. 3

Roma, 08 aprile 2002

OGGETTO: Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi – Quesiti.-

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL'ART. 22 DEL D.P.R. N. 577/1982

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all'art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

Le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell'attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

- le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;
- le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge n. 818/1984.

b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980.

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e.= la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

[14]

(Chiarimento)

PROT. n° P1752/4122/1

Roma, 30 gennaio 2003

OGGETTO: Rilascio del certificato di prevenzione incendi per attività alberghiere - Quesiti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'Ing. XXXXX, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato nella nota indicata a margine, con la precisazione, relativamente al 1° quesito, che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività alberghiera fino al 31 dicembre 2004 è in ogni caso subordinata all'osservanza delle misure di sicurezza più urgenti ed essenziali di cui alla legge n. 406/80 nonché all'attuazione degli adempimenti gestionali previsti dall'art. 5 del D.P.R. N. 37/1998 e dal D.M. 10 marzo 1998.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'allegato quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Sondrio inerente i criteri per il rilascio del certificato di prevenzione incendi per attività alberghiere in corso di adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. 9 aprile 1994.

Con riferimento agli specifici quesiti proposti lo scrivente ritiene che:

1. l'esercizio dell'attività alberghiera possa proseguire fino alla scadenza del termine previsto per l'adeguamento alle norme tecniche del D.M. 9 aprile 1994; nel rispetto del piano programmato dei lavori di adeguamento;
2. il certificato di prevenzione incendi deve essere riferito ad un progetto approvato. Pertanto, nel periodo transitorio dei lavori di adeguamento, potrà essere richiesto il rinnovo del c.p.i. solo per le attività che non hanno subito variazioni (ad esempio, nel caso specifico, la centrale termica).

Parere del Comando

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'allegata nota, qui pervenuta in da 07.10.2002 dell'Ing. XXXXX, con la quale sono stati formulati quesiti in ordine alla applicazione del normative di prevenzione incendi per le attività alberghiere.

Distinti saluti.

Quesito del tecnico

A titolo esemplificativo si sottopone il seguente caso pratico:

albergo con oltre 25 posti letto individuato al punto 84 del D.M.I. 16 febbraio 1982, comprendente anche un'attività a rischio specifico soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (centrale termica avente potenzialità superiore a 100.000 kcal/h individuata al punto 91 del D.M.I. 16.02.1982).

Nel caso in cui:

- l'attività a rischio specifico di cui al punto 91 del D.M.I. 16 febbraio 1982 (centrale termica) a servizio dell'attività alberghiera sia conforme alle norme tecniche di prevenzione incendi in vigore
- per l'attività alberghiera si sia ottemperato, ai sensi della lettera a), punto 21.2 del D.M. 09 aprile 1994, a quanto previsto ai punti 14, 15 e 16 del D.M. 09 aprile 1994
- l'attività alberghiera abbia presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, ai sensi del punto 21.2 del D.M. 09 aprile 1994, il piano programmato dei lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività
- l'attività alberghiera abbia, ai sensi del comma 10, art. 6 della legge 11 maggio 1999 n.140, entro il termine previsto dalla lettera b) del punto 21.2 del D.M. 09 aprile 1994, presentato specifica richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di adeguamento di cui al piano programmato
- l'attività alberghiera abbia, ai sensi del comma 10, art. 6 della legge 11 maggio 1999 n.140, entro il termine previsto dalla lettera b) del punto 21.2 del D.M. 09 aprile 1994, acquisito il necessario parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i lavori di adeguamento di cui al piano programmato
- l'attività alberghiera non sia stata ancora adeguata a quanto previsto alle lettere b) e c) del punto 21.2 del D.M. 09 aprile 1994

Quesito 1: l'attività alberghiera è, alla data attuale, conforme alle norme tecniche di prevenzione incendi in vigore e, pertanto, può essere esercitata fino alla data del 31.12.2004?

Quesito 2: nelle condizioni sopra descritte, può essere rilasciato per l'attività alberghiera un Certificato di Prevenzione Incendi con validità fino alla data del 31.12.2004?

Ringraziando per l'attenzione porgo distinti saluti.

[15]

(Chiarimento)

PROT. n° P1014/4122/1 sott. 3

Roma, 12 settembre 2003

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 "Regola tecnica di Prevenzione Incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere" – Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall'allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, nr. di piani, nr. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

[16]

(Chiarimento)

PROT. n° P1177/4122/1 sott. 3

Roma, 30 dicembre 2003

OGGETTO: Seminari - Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che i seminari rientrino tra le attività 84 e 85 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

[\[17\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P P1223/4122/1 sott. 3

Roma, 24 agosto 2004

OGGETTO: Strutture alberghiere – D.M. 6/10/03 – Quesito

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale di Brescia, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione regionale nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Brescia volto a chiarire la validità dei progetti di adeguamento per attività alberghiere approvati sulla base della L.C. P500/4122 del 4.4.01, alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 6.10.03.

Al riguardo, fermo restando la validità dei progetti approvati sulla base delle disposizioni normative preesistenti, si ritiene che i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 6/10/03 debbano essere conformi alla regola tecnica per le strutture alberghiere così come modificata dal citato decreto.

[\[18 a.\]](#); [\[25\]](#); [\[32\]](#); [\[34\]](#); [\[40\]](#); [\[41\]](#); [\[50\]](#); [\[51\]](#); [\[56\]](#); [\[88\]](#);

Lettera Circolare*

Prot. n° P500/4122/1 sott.1/B

Roma, 04 aprile 2001

OGGETTO: Attività ricettive turistico-alberghiere - Precisazioni e chiarimenti sull'applicazione del D.M. 9 aprile 1994.

Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all'applicazione di specifici punti dell'allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.

1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti – sistema di vie di esodo

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo II, parte seconda - Attività esistenti - del D.M. 9 aprile 1994.**

2. Resistenza al fuoco dei tramezzi

A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.

3. Resistenza al fuoco delle strutture di copertura

* Vedasi, in merito alla diretta applicazione della presente lettera circolare da parte dei Comandi provinciali, il [chiarimento prot. n° P84/4122/1 sott. 3 del 13/03/2003](#) di seguito riportato. N.d.R.

** Vedasi, in merito al tale punto, il [chiarimento prot. n° P217/4122/1 sott. 3 del 28/02/2003](#) di seguito riportato. N.d.R.

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi dall'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell'incendio.

4. Strutture alberghiere esistenti servite da una sola scala

Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure:

a) Reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli di incendio.

Qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

b) Percorso di esodo

b1)

Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere non protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto 20.4.2 del decreto (40-45 m);

b2)

Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell'atrio di ingresso fino all'uscita all'esterno, è unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 15 metri, mentre l'area dell'atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aree dell'atrio e di tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell'atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto 20.4.1 del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l'installazione dell'impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

c) Compartimentazione

Per quanto attiene la necessità di compartimentare l'atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l'osservanza del punto 19.3 nonché del punto 8.4.2 per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili.

5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo

Si chiarisce che le scale che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni dettate dal D.M. 9 aprile 1994 per la protezione delle scale stesse in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono essere utilizzate per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.

6. Numero dei piani fuori terra

Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in funzione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al piano di uscita dall'edificio inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente all'esterno dell'edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a 1 metro.

Inoltre, nel caso di strutture turistico-alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l'attività ricettiva si calcola sommando i piani interessati dall'attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa.

7. Larghezza totale delle scale e delle uscite

A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall'edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall'edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nell'atrio dell'albergo.

8. Lunghezza dei percorsi di esodo

Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala di sicurezza esterna con un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l'inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa quindi che nel caso di collegamento verticale costituito da una scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all'interno del vano scala.

9. Impianti di produzione calore

Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto 8.2.1 dell'allegato che «gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato» con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore all'interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico.

10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione

Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile 1994. Poiché le camere per gli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco.

NOTE RICHIAMATE DALLA LETTERA CIRCOLARE n° P500/4122/1 sott. 1/b del 04/04/2001

[*]

(Chiarimento)

PROT. n° P84/4122/1 sott. 3

Roma, 13 marzo 2003

OGGETTO: Lettera-Circolare n° P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 - Attività ricettive turistico-alberghiere - Precisazioni e chiarimenti sull'applicazione del D.M. 9 aprile 1994. -

In relazione a quanto formulato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine alle modalità applicative del contenuto di cui alla Lettera-Circolare n° P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, si rappresenta che la stessa - come recita chiaramente il suo oggetto - costituisce "precisazioni e chiarimenti" interpretativi ed esplicativi di alcuni punti del D.M. 9 aprile 1994, e ciò ai fini della sua diretta applicazione da parte dei Comandi Provinciali.

[**]

(Chiarimento)

PROT. n° P217/4122/1 sott. 3

Roma, 28 febbraio 2003

OGGETTO: Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. in merito all'argomento indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesto Ufficio nella nota che si riscontra.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota relativa al quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che l'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento debba essere subordinato alle procedure di cui al punto 2 della nota del Comando tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P 500/4122/1/sott.I/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.

Parere del Comando

La lettera-circolare del Ministero dell'Interno D.G.P.C.e S.A. prot. P500/4122/1/sott. 1/B del 4.4.2001 ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9.4.94.

In particolare il punto 1 fornisce chiarimenti relativamente agli ampliamenti di strutture ricettive esistenti.

Con riferimento a predetti chiarimenti si rappresenta che questo Comando ha già approvato progetti che prevedono ampliamenti di attività ricettive esistenti, in linea con la sopra citata lettera-circolare.

Premesso quanto sopra si chiede a Codesto Ispettorato di far conoscere a quali delle tre sotto elencate procedure deve essere subordinato l'utilizzo ai soli fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento:

1. Adeguamento totale dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella sua nuova configurazione (esistente + ampliamento);
2. Adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004;
3. Adeguamento dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella nuova configurazione (esistente + ampliamento) con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004.

A parere di questo Comando si ritiene che l'iter da adottare sia quello indicato al punto 1 in quanto la modifica apportata all'attività comporta una alterazione della configurazione planovolumetrica esistente e pertanto seguendo le indicazioni procedurali imposte dal D.P.R. 37/98 è necessario completare l'iter di autorizzazione ai soli fini antincendio con l'istanza di rilascio del C.P.I. e D.I.A necessari per l'esercizio dell'attività nella nuova configurazione. Tale procedura però non consentirebbe più, per la parte esistente, di far ricorso alle scadenze temporali di adeguamento di cui sopra.

[18 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P217/4122/1 sott. 3

Roma, 28 febbraio 2003

OGGETTO: Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. in merito all'argomento indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesto Ufficio nella nota che si riscontra.

Parere dell'Ispettorato Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota relativa al quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che l'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento debba essere subordinato alle procedure di cui al punto 2 della nota del Comando tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P 500/4122/1/sott.I/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.

Parere del Comando

La lettera-circolare del Ministero dell'Interno D.G.P.C.e S.A. prot. P500/4122/1/sott. 1/B del 4.4.2001 ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9.4.94.

In particolare il punto 1 fornisce chiarimenti relativamente agli ampliamenti di strutture ricettive esistenti.

Con riferimento a predetti chiarimenti si rappresenta che questo Comando ha già approvato progetti che prevedono ampliamenti di attività ricettive esistenti, in linea con la sopra citata lettera-circolare.

Premesso quanto sopra si chiede a Codesto Ispettorato di far conoscere a quali delle tre sotto elencate procedure deve essere subordinato l'utilizzo ai soli fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento:

1. Adeguamento totale dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella sua nuova configurazione (esistente + ampliamento);

2. Adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004;
3. Adeguamento dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella nuova configurazione (esistente + ampliamento) con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004.

A parere di questo Comando si ritiene che l'iter da adottare sia quello indicato al punto 1 in quanto la modifica apportata all'attività comporta una alterazione della configurazione planovolumetrica esistente e pertanto seguendo le indicazioni procedurali imposte dal D.P.R. 37/98 è necessario completare l'iter di autorizzazione ai soli fini antincendio con l'istanza di rilascio del C.P.I. e D.I.A necessari per l'esercizio dell'attività nella nuova configurazione. Tale procedura però non consentirebbe più, per la parte esistente, di far ricorso alle scadenze temporali di adeguamento di cui sopra.

[19]

(Chiarimento)

PROT. n° P286/4147 sott. 4

Roma, 11 aprile 2000

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. – Quesito. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non precluda la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.²

Richiesta del Comando

Con nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16.12.99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività.

In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato.

[20]

DM 17/04/2008

2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.*

Le condotte di 1^a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone", è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

² Tali valutazioni non sono da considerare estendibili a quelle attività che prevedono esplicitamente l'ingresso da "spazio scoperto" secondo la definizione del DM 30/11/83 al quale si rimanda N.d.R.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2^a e di 3^a specie poste in prossimità di “luoghi di concentrazione di persone”, dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

***In merito a cosa intendere per “luoghi di concentrazione di persone”, nel calcolo delle distanze di sicurezza del presente punto, si riporta di seguito il p. 1 della Nota prot. n° 10694 del 05/09/2014**

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per “luoghi di concentrazione di persone” - di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di 1^a specie, visto l’elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione.

Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all’affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

[\[21\]](#); [\[30\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P178/4122/1 sott. 3

Roma, 21 marzo 2000

OGGETTO: D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. nella nota a cui si ricollega.

Parere dell’Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette il quesito inerente l’oggetto.

Al riguardo, questo Ispettorato ritiene che nei casi di cui trattasi si debba far riferimento alla norma di rango superiore, ovvero a quella di più recente emanazione.

Parere del Comando

Come noto il punto b) dell’art. 5.1. dell’Allegato al D.M. 9 aprile 1994 consente che le attività ricettive siano ubicate in edifici o locali, anche contigui a “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”; al successivo punto d) dell’art. 5.2. del medesimo Allegato si precisa che, qualora tali attività non siano pertinenti, devono essere separate dall’attività ricettiva mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Il punto 1) della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 non consente la presenza di attività ricettive in edifici contenenti esercizi commerciali di superficie complessiva superiore a 400 mq.

Ciò premesso si chiede:

- quale delle due normative suddette deve essere seguita ai fini della determinazione della corretta ubicazione reciproca di tali attività?
- qualora sia ammessa la presenza simultanea delle attività 84 e 87 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 nel medesimo edificio, quali caratteristiche devono possedere le strutture di separazione fra le stesse?

[\[22 a.\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 7941

362/ 032101.01.4183.010.0B7

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

1. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l'accesso alla centrale può avvenire esclusivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l'attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come "esterni" in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.
2. Nella definizione di "spazio scoperto" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire alcuni aspetti riguardanti i punti indicati in oggetto.

A tale proposito si ritiene che:

1. nel caso di fabbricato destinato anche parzialmente ad attività 92 la norma richiede che l'accesso al locale caldaia sia realizzato dall'esterno, anche in caso di ubicazione all'ultimo piano; tale richiesta, a parere dello scrivente, non appare giustificata quando non esistano comunicazioni dirette tra autorimessa e centrale termica;
2. l'apertura della centrale termica di cui al quesito n.2 appare correttamente attestata su spazio a cielo libero.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

Parere del Comando

Con la presente si trasmette il quesito di pari oggetto, posto dallo studio di ingegneria associato XXXX – YYYY, volto a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Se l'applicazione del punto 4.2.5 del DM 12/04/96 riportante: *"Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."* valga anche per locali caldaia ubicati in sommità di edifici di abitazione aventi autorimessa al piano interrato o se per tali tipologia sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.
2. Se nella definizione di *"spazio scoperto"* di cui al punto 1.12 del DM 30/11/83, siano ricompresi balconi/ballatoi/terrazzi a cielo libero aventi caratteristiche meglio definite nella richiesta dello studio tecnico .

Lo scrivente Comando ritiene che:

1. sebbene il punto 4.2.5 del DM 12/04/96 si chiaro in merito e che la nota prot. n° P868/4108 sott. 22/20 del 05 novembre 2007 ribadisca tale punto, nel caso specifico, considerando che il secondo quesito della stessa nota consente l'installazione della centrale termica sul terrazzo, avente caratteristiche di spazio scoperto, di edifici civile con altezza antincendio > 54 m, si possa accettare tale ubicazione alle seguenti condizioni:
 - l'accesso avvenga da disimpegno con strutture almeno REI 60 e sia areato;
 - la tubazione di adduzione gas sia munita di due elettrovalvole, una subito a monte del contatore gas ed una prima dell'ingresso alla CT, comandate da rivelatori di gas in centrale termica o da interruttore in zona visibile ed accessibile, che oltre a chiudere l'alimentazione del gas aprano una valvola in sommità che vuoti la tubazione stessa al di sopra del tetto dell'edificio.
2. Si ritiene che i balconi/ballatoi/terrazzi con le caratteristiche definite dallo studio tecnico non siano riconducibili alla definizione di spazio scoperto.

Al fine di dirimere ogni dubbio e per una corretta ed uniforme applicazione della normativa, si chiede il definitivo parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta trasmessa dal tecnico.

Richiesta del tecnico

D.M. 12/04/1996

Premesso che

2.

- il D.M. 12/04/96, al punto 4.2.5 richiede l'accesso direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio per *"i locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente, ad attività comprese nei punti ... 91³... dell'allegato al decreto ministeriale 16-2-1982 .."*

Chiedo se l'applicazione del punto di cui sopra ricomprenda anche i locali caldaia ubicati in sommità di edifici d'abitazione (condomini e simili) aventi autorimesse al piano interrato o se per tali tipologie sia ammissibile l'accesso da disimpegno aerato.

D.M. 30/11/1983

premessi che:


- l'allegato A al D.M. 30/11/1993 al punto 1.12 definisce come *"spazio scoperto"* un generico spazio con particolari caratteristiche.

Chiedo se un balcone/ballatoio/terrazzo a cielo libero avente sviluppo non inferiore a 3,5 m, larghezza non inferiore a 0,8 m e prospiciente vuoto sui piani inferiori con dimensioni non inferiori a 3,5 x 3,5 m e con superficie non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita, sia definibile *"spazio scoperto"*.

Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.


³ Leggasi "92". N.d.R.

Quesito 1




esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "autorimessa / centrale termica"
10/02/2009

Quesito 2



esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - SEZIONE
10/02/2009

Quesito 2



esemplificazione allegata alla richiesta di parere relativa a "spazio scoperto" - PIANTA
10/02/2009

[22 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° P667/4134 sott. 58

Roma, 24 settembre 2007

OGGETTO: D.M. 28 aprile 2005. Intercapedine di aerazione d'accesso al locale caldaia. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale, significando che, la porzione di intercapedine finalizzata alla aerazione della centrale termica, deve essere separata dalla zona di accesso qualora la stessa insista su una intercapedine non ad uso esclusivo.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Sondrio relativo alle caratteristiche dell'intercapedine di aerazione e di accesso ad un locale caldaia con alimentazione a combustibile liquido.

Con riferimento agli specifici quesiti si ritiene che:

1. qualora sia richiesto il requisito di accesso da intercapedine antincendi, questa possa coincidere con l'intercapedine sulla quale è attestata la superficie di aerazione. Peraltro il sezionamento destinato a separare la zona di accesso da quelle di aerazione non sembra essere previsto dalla regola tecnica;
2. si ritiene che l'accesso al locale caldaia attraverso intercapedine sua volta raggiungibile da locali interni soddisfi quanto richiesto ai punto 4.2.4 comma 3 del D.M. 28.04.2005;
3. considerata la funzione dell'intercapedine rispetto all'obiettivo di porre l'impianto termico in posizione periferica del fabbricato e considerata la definizione stessa di intercapedine nel caso in cui non sia longitudinalmente delimitata da terrapieno, la soluzione proposta non sembrerebbe soddisfare i requisiti richiesti dalla norma (locale ubicato in posizione non periferica e intercapedine delimitata longitudinalmente da muri appartenenti allo stesso fabbricato).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Essendo pervenuti a questo Comando alcuni progetti relativi alla realizzazione di impianti termici alimentati a combustibile liquido ubicati al piano interrato, all'interno del volume di edifici destinati ad attività ricettive e/o nel cui volume insistono delle autorimesse (att. 84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), al fine di avere una interpretazione autentica della regola tecnica in oggetto sui punti di seguito riportati:

- il punto 4.1.1 prevede che gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo,omissis;
- il punto 4.1.2 prevede che i locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui ai punto 4.1.1;....omissis..;
- il punto 4.2.4 distingue tra accesso al locale dall'esterno (comma 1) e dall'interno (comma 2), in particolare al comma 1 prevede come soluzione di accesso dall'esterno " intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m".
- Il comma 3 del punto 4.2.4 prevede che nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente aomissis, attività comprese nei punti (84 e 92 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982), l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.;

premesso che tali fabbricati insistono in aree montane, che in alcuni periodi dell'anno sono soggette ad abbondanti precipitazioni a carattere nevoso, si chiede di conoscere se:



1. La misura minima del 15 %, richiesta dalla norma per la parete confinante con intercapedine, è riferita alla sola intercapedine ad esclusivo servizio per la realizzazione della superficie di aerazione, qualora non addossata a terrapieno ma adiacente ad altri locali interrati facenti parte del fabbricato servito, ovvero può comprendere anche l'intercapedine antincendio di accesso al locale in prolungamento sulla medesima parete e separata da idoneo setto trasversale, in modo da realizzare un unico vano di distacco per l'intera lunghezza?
2. Sempre nel caso di locali interrati e per i casi prospettati (inseriti nel volume di fabbricati destinati anche parzialmente ad attività di cui ai punti 84 e 92 del citato D.M.), visto che al punto 4.2.4 comma 3 è previsto l'accesso dall'esterno o da intercapedine antincendio (già riportata al comma 1 dello stesso punto come modalità di accesso dall'esterno), non essendo riportata per l'intercapedine antincendio la esclusività della stessa come espressamente riportato per l'aerazione, l'accesso può essere consentito tramite intercapedine come rappresentata nel disegno allegato, con accesso alla stessa da locali adiacenti, visto che le norme

specifiche sugli alberghi ed autorimesse permettono la comunicazione con l'attività 91 tramite filtro a prova di fumo (punto 3.5 del D.M. 01.02.1986 e punto 5.2 lettera c) del D.M. 09.04.1994)?

- visto che il D.M. 30.11.1983 definisce l'intercapedine antincendio quale "vano di distacco delimitato longitudinalmente da muri perimetraliappartenenti al fabbricato servito e/o da muri di altro fabbricato....", la soluzione progettuale sopraesposta può essere assimilata alla intercapedine prima definita?

Questo Comando ritiene che, per i casi prospettati, possa consentirsi tale soluzione progettuale a condizione che venga garantito l'accesso attraverso il grigliato dell'intercapedine, per le squadra di soccorso, da spazio scoperto.

Si rimane pertanto, tenute presenti le istanze di esame progetto in itinere, in attesa di cortese urgente riscontro in merito.



(Chiarimento)
PROT. n° P348/4108 sott. 22/35

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

[\[24\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P861/4122/1 sott. 3

Roma, 29 maggio 1995

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 – Quesito. -

Il D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere) consente al punto 5.1 che le attività ricettive possano essere ubicate in edifici o locali anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse e, qualora tali destinazioni siano soggette ai controlli di prevenzione incendi, ne limita tale possibilità solo a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92 e 94 del D.M. 16 febbraio 1982, facendo comunque salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative vigenti.

Ciò premesso, stante la vigenza della circolare n° 75 del 1967, al momento è fatto divieto di ubicare nello stesso edificio o in edifici o locali contigui, attività ricettive e commerciali (tra loro non pertinenti) ricadenti ai punti 84 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

La suddetta limitazione può essere al momento quindi affrontata caso per caso, tramite l'istituto della deroga, di cui all'art. 21 del D.P.R. n° 577/82.

Si rappresenta da ultimo che tale problematica è all'attenzione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ove è in stato avanzata la rielaborazione della norma di sicurezza antincendio per le attività commerciali.

[\[26\]](#); [\[54\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P401/4101 sott. 106/33

Roma, 23 aprile 1998

OGGETTO: Quesiti vari di prevenzione incendi.

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando Provinciale VV.F., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

Punto 1

- a) Alla luce di quanto previsto al punto 5.2 del D.M. 9 aprile 1994, che fa salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene che l'attività alberghiera possa comunicare con il pertinente locale cucina nel rispetto del punto 4.4 del D.M. 12 aprile 1996.

(Omissis. N.d.R.)

Punto 5

Si ritiene che i locali deposito con superficie fino a 500 m² non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.

(Omissis. N.d.R.)

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato la nota n° 11200 del 5 giugno 1997 pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e riguardante vari quesiti inerenti ad attività inserite nel D.M. 16 febbraio 1982.

Poiché, a parere dello scrivente la pratica riveste carattere di interesse interregionale, si prega codesta Direzione Generale di voler fornire ogni utile indicazione in merito.

Parere del Comando

Questo Comando invia, per il parere di competenza, una serie di quesiti inerenti varie attività di cui al D.M. 16 FEB 1982.

Ciò premesso, si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale.

QUESITI:

1) Att. 91 Centrali termiche a gas - D.M. 12.04.96

a) il DM 12.04.96 al punto 4.4.2.1 prevede che le cucine possano comunicare con altri locali pertinenti l'attività, tramite disimpegni anche non aerati, con la limitazione per quelle alimentate a gas con densità maggiore di 0,8 che possono comunicare con locali di pubblico spettacolo ed attività di cui al punto 84 del DM 16.2.82 attraverso disimpegno avente le caratteristiche di cui al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9.4.94 al punto 5.2 c) prevede la comunicazione tra l'attività alberghiera e le attività di cui al punto 5.1., tra le quali viene citata la n. 91, tramite filtri a prova di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, in particolare se alimentata a gpl con potenzialità maggiore di 116 Kw, debba comunicare con l'albergo in cui è inserita tramite filtro a prova di fumo (DM 31.3.83)⁴ o attraverso disimpegno (DM 12.04.96 punto 4.2.5. b).

(Omissis. N.d.R.)

5) Att. 84 Alberghi - DM 09.04.94

a) al punto 8.1.2 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Si chiede se in tale dicitura rientrano sia le camere per ospiti che quelle per il personale.

(Omissis. N.d.R.)

[\[27\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 128/4183 sott. 10/B2

Roma, 31 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2004⁵ - Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - Quesito.

Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo, sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Il locale contenente l'impianto cottura può comunicare con il locale consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2. co. 1 let. c), del D.M. 18 settembre 2002, la comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell'attività servita, detta comunicazione deve avvenire:

⁴ Leggasi "(DM 30/11/83)". N.d.R.

⁵ Leggasi "1996". N.d.R.

- tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale - punto 3.3. co. 5. D.M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3. lettera d) D.M. 19 agosto 1996):
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici, ecc., nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo: in tali casi, quindi, il prescritto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti:
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall, atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed altri locali pertinenti l'attività servita (con esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull'attività servita.

Parere della Direzione Interregionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara con nota prot. n. 11620 del 11.10.2004, allegata in copia, ha formulato un quesito sulle modalità di comunicazione tra un locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con il locale destinato all'installazione di impianti cucina alimentati a metano, ed altri locali facenti parte di attività rientranti nell'allegato al D.M. 16.2.1982, come alberghi (n 84), scuole (n 85), ...

Il D.M. 12.04.1996 all'art. 4.4.2 consente l'accesso ai locali cucina e lavaggio stoviglie direttamente dal locale consumazione pasti tramite serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco, eventualmente di tipo normalmente aperto.

La stessa regola tecnica prevede all'ultimo comma dell'articolo 4.4.2 che la comunicazione del locale cucina con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, possa avvenire tramite disimpegno non aerato.

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara ritiene sul quesito in questione che sussistendo tra la cucina e i locali di altre attività una comunicazione di tipo indiretta, attraverso il locale consumazione dei pasti, è sufficiente per rispettare le prescrizioni della regola tecnica installare un serramento REI 30/60 solo sulla comunicazione tra la cucina e l'attigua sala consumazione pasti.

Da un esame del quesito espresso si è avuto modo di prendere atto che nei comandi dipendenti sussistono sul medesimo punto due diverse interpretazioni, che di seguito si sintetizzano.

1^a interpretazione

Il disimpegno non aerato è necessario solo sulla comunicazione diretta tra la cucina ed altri locali inseriti in attività rientranti nel D.M. 16.2.1982, in quanto se tra gli stessi risulta inserito il locale consumazione pasti (comunicazione indiretta) la separazione tra la cucina e quest'ultimo deve avvenire attraverso serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco (REI 30/60), eventualmente di tipo normalmente aperto (art. 4.4.2 co 1).

A riprova la lettera circolare n. 8242 del 5.04.1979, previgente al D.M. 12.04.1996, al punto n 3 stabiliva che gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di alberghi, mense collettive, ospedali potessero essere contigui con il locale consumazione pasti alla sola condizione di munire l'apertura di comunicazione di porte a tenuta di fumo

2^a interpretazione

Nell'altra interpretazione invece si considera la semplice separazione compartimentata tra cucina e sala consumazione pasti misura generale applicabile in un contesto costituito solo dai locali citati, come ad esempio una semplice attività di ristorazione.

Nel caso specifico, invece, la sala consumazione pasti è da considerarsi già locale pertinente l'attività servita dall'impianto (es. albergo) e come tale la comunicazione è ammessa attraverso disimpegno anche non aerato.

In questo caso tra la cucina e il locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con altri locali, necessita la presenza del disimpegno succitato.

Stante sul territorio di competenza la diversità di interpretazione relativa al punto in questione, si coglie occasione del quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Pescara per rivolgere a codesto Ufficio il parere di merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

[28]

(Chiarimento)

PROT. n° P206/4183 sott. 10

Roma, 24 febbraio 1998

OGGETTO: D.M. 09.04.94 e D.M. 12.04.96.

Con riferimento al quesito posta con le note indicate al margine, si concorda con quanto espresso da codesto Ispettorato regionale.

Al riguardo, infatti, non pare sussistere alcun dubbio sul fatto che la prescrizione di cui al punto 4.4.2.1 del D.M. 12 aprile 1996 si applica a tutti gli impianti cucina di potenza superiore a 35 Kw e che inoltre, è esplicitamente previsto il rispetto della condizione di cui alla lettera b) del punto 4.2.5 "indipendentemente dalla portata termica".

Parere dell'Ispettorato

OGGETTO: D.M. 09.04.94 p.to 5.2 e D.M. 12.04.96 p.to 4.4.2.1 - Impianti cucina funzionanti a GPL a servizio di attività ricettive (Alberghi e simili). Quesito.

Si trasmette l'allegato quesito del Comando Provinciale VV.F di Sondrio volto a chiarire se sussista l'obbligo di realizzare un disimpegno nella comunicazione tra i locali delle attività ricettive e le cucine a queste pertinenti.

Al riguardo lo scrivente ritiene che vada rispettato il p.to 4.4.2.1 del D.M. 12.04.96; ciò anche in considerazione del fatto che il quesito formulato lascia intendere che trattasi di locali cucina soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco per i quali non si applica il p.to 5.2/b del D.M. 09.04.94.

[\[29\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0006831

192/032101.01.4122.002

Roma, 04 maggio 2011

OGGETTO: Cucine alimentate a gas metano di alberghi.
Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 09/04/1994 in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale di Siena, prot. n. 4580 del 12/04/2011, con la quale viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 9/04/94 e del D.M. 12/04/96 per quanto concerne la comunicazione tra struttura alberghiera e locale cucina.

Infatti mentre il punto 5.2 lettera c) dell'Allegato al D.M. 9/04/94 consente la comunicazione tra le citate attività tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto, il punto 4.4.2 dell'Allegato al D.M. 12/04/96 consente la stessa comunicazione tramite disimpegno anche non aerato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni.

Al riguardo, trattandosi del medesimo aspetto, sotto il punto di vista di due diverse misure normative, questo Ufficio ritiene che il punto 4.4.2 dell'Allegato al D.M. 12/04/96, in quanto norma più recente, debba considerarsi prevalente nei riguardi del punto 5.2 lettera c) dell'Allegato al D.M. 9/04/94.

Si chiede di volere far conoscere il parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Il D.M. 09/04/94 prescrive per gli alberghi con capacità superiore ai 25 posti letto, al punto 5.2 Lett. C, la possibilità di comunicare con attività pertinenti soggette ai controlli di prevenzione incendi tramite filtri a prova di fumo.

Il D.M. 12/04/96 al punto 4.4.2 indica diverse condizioni permettendo, a certe condizioni, anche la comunicazione tramite semplice disimpegno.

Con la presente si richiede di conoscere se la comunicazione tra la cucina ed alberghi di capacità superiore possa avvenire come indicato al punto 4.4.2 del D.M. 12/04/96 o si debba, in ogni caso prescrivere un filtro a prova di fumo come indicato dal D.M. 09/04/94 al punto 5.2 Lett. C.

[\[33\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P939/4122/1 sott. 3

Roma, 26 luglio 2007

OGGETTO: Attività turistico ricettive. Efficienza delle porte REI di vecchia installazione. - Quesito.

Lo Studio Tecnico di Consulenza XXXXX di XXXX (SO) con nota del 10 gennaio 2007, inviata a cedesti Uffici, ha posto alcuni quesiti in merito all'efficienza delle porte REI certificate in epoca antecedente all'emanazione del D.M. 14 dicembre 1993 ed installate nelle attività turistico-alberghiere, nonché alla possibilità, al fine di evitarne la rimozione, di poter certificare le caratteristiche REI delle citate porte da parte di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, ovvero di attestare le caratteristiche REI medesime da parte del fabbricante delle porte.

Tanto premesso si rappresenta che la Circolare n. 17 MI. SA. (92) 7 del 5.10.1992 chiarisce, circa il concetto di "termine di validità" di una certificazione emessa da un Laboratorio legalmente riconosciuto nonché di una omologazione o di una approvazione di tipo rilasciata dal competente ufficio ministeriale, che con il suddetto termine va esclusivamente riguardato il limite ultimo entro il quale un determinato prodotto può essere installato nelle attività disciplinate da specifiche norme di prevenzione incendi; pertanto la scadenza dei suddetti attestati comprovanti l'idoneità dei materiali o dispositivi vari ad essere impiegati nelle attività già menzionate e soggette al controllo dei vigili del fuoco, non comporta la rimozione dei materiali o dispositivi già installati entro il periodo di validità degli stessi attestati.

Da quanto sopra emerge che le porte prive di omologazione ma già installate e in possesso delle certificazioni rilasciate dai laboratori autorizzati secondo la circolare 14.09.61, n. 91, possono rimanere in opera a condizione, evidentemente, che tali prodotti facciano parte di attività per le quali, in passato, è stato rilasciato il Certificato di prevenzione incendi e che quindi siano state già sottoposte a controllo da parte del Comando VV.F.

Resta tuttavia inteso che le porte in oggetto, affinché possano ragionevolmente essere considerate equivalenti a quelle in precedenza sottoposte a controllo, non devono manifestare anomalie funzionali o addirittura strutturali con riparazioni di fortuna, così come si evince dalla nota del Comando, le quali, evidentemente, compromettono inevitabilmente il mantenimento della caratteristica prestazione (REI) precedentemente testata.

Ne appare possibile, a giudizio di questa Direzione, l'intervento di qualsiasi atto certificativo da parte di tecnico abilitato relativo alle prestazioni di resistenza al fuoco valutabili solo attraverso indagine sperimentale.

[\[38\]](#); [\[42\]](#); [\[58\]](#); [\[66\]](#); [\[67\]](#); [\[76\]](#); [\[92\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P582/4122/1 sott. 3

Roma, 13 aprile 1995

OGGETTO: D.M. 9/4/1994

Con riferimento ai quesiti posti dal Comando provinciale VV.F. di Cremona e trasmessi con la nota citata a margine si comunica che:

- per quanto riguarda i punti 1, 4 e 5 della nota, questo Ufficio ha provveduto a richiedere i competenti pareri del Centro studi esperienze antincendio e del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;⁶
- per quanto riguarda il punto 2 della nota, le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività di nuova costruzione, devono immettere direttamente (o tramite percorso protetto) su luogo sicuro, così come previsto al punto 7.5 del decreto.

Per quanto attiene invece le attività esistenti, il d.m. 9/4/1994 richiede unicamente che le scale protette facciano parte di un sistema, di vie di esodo, il cui percorso può comprendere anche atri e passaggi in genere.

I materiali da impiegare, nelle attività esistenti, lungo le vie di esodo, devono rispettare quanto previsto al punto 6.2 mentre per i mobili imbottiti, al momento, non è previsto alcun tipo di adempimento in base al punto 19.2.

- per quanto riguarda il punto 3 della nota si ribadisce il divieto di installazione degli impianti per il trattamento aria nei locali in cui sono ubicati impianti di produzione calore.

⁶ Per la risposta ai punti 1 e 4 vedere il chiarimento prot. n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995 riportato alla fine del presente chiarimento. N.d.R.

- per quanto attiene il punto 6 si fa presente che il decreto in argomento impone la presenza di squadre antincendio solo nel caso di attività con più di 500 posti letto. Negli altri casi il titolare dovrà provvedere all'addestramento indicato nei punti 15.1 e 15.2 del decreto.

La formazione e l'informazione del personale in servizio, come pure la redazione del piano di emergenza rientrano tra le responsabilità del titolare che, pertanto, dovrà valutare, tra le altre cose, anche il numero minimo di persone in servizio nei turni.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9 APRILE 1994 ad ATTIVITÀ RICETTIVE esistenti e pertanto si prega di volere cortesemente fornire precisazioni in merito ai seguenti punti del sopracitato Decreto Ministeriale.

1) PUNTO 6.2 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI.

Molte attività ricettive esistenti hanno le pareti delle camere per gli ospiti, dei corridoi e delle sale comuni ricoperte con CARTA DA PARATI applicata sui muri mediante colla all'acqua. Si chiede di conoscere se detta carta da parati da tempo messa in opera possa essere considerata di classe zero di reazione al fuoco, oppure se debba essere eliminata con grave danno economico per il gestore dell'attività stessa.

2) PUNTO 6.6 SCALE.

In molte attività ricettive esistenti, con non più di sei piani fuori terra, l'unica scala dell'edificio è situata al centro dell'edificio stesso e può essere resa del tipo protetto mediante pareti e porte di resistenza al fuoco determinata dall'altezza della costruzione, ma detta scala ha inizio nella parte centrale del piano terra ove si trovano le zone soggiorno e attesa e di conseguenza per costituire una via di esodo sicura fra la suddetta scala protetta e lo spazio esterno a cielo scoperto occorre realizzare un corridoio, di resistenza al fuoco pari a quella delle strutture del vano scala, che divide praticamente in due parti le zone soggiorno e attesa e l'atrio di ingresso con grave danno per la funzionalità e l'estetica dell'attività ricettiva stessa.

Pertanto si chiede di conoscere se è possibile ovviare a tale inconveniente rendendo le strutture delle zone soggiorno-attesa e dell'atrio di ingresso di resistenza al fuoco pari a quella del vano scala protetto evitando così la realizzazione del suddetto corridoio protetto.

3) PUNTO 8.2.2.1 - IMPIANTI CENTRALIZZATI.

La normativa stabilisce che le UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA non possono essere installate nei locali dove sono situati impianti di produzione di calore, ma in molti locali cucina di attività ricettive esistenti, ove vi sono utilizzatori di gas metano, sono stati installati scambiatori di calore fra acqua calda o fredda ed aria e sulle relative condotte di adduzione e di ripresa dell'aria sono state messe in opera delle serrande tagliafuoco REI 120 in corrispondenza degli attraversamenti delle pareti REI 120 dei locali cucina.

Pertanto si chiede di conoscere se tali situazioni possano essere consentite tenuto conto che lo spostamento dei suddetti impianti comporterebbe notevoli difficoltà tecniche considerata la mancanza di spazi liberi all'interno e all'esterno delle attività ricettive esistenti.

4) PUNTO 12.2. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI.

La normativa stabilisce che gli impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi devono essere progettati e realizzati a regola d'arte e pertanto si chiede di conoscere se gli impianti di RIVELAZIONE DI INCENDIO AD ONDE CONVOGLIATE (con batterie in tampone per il rivelatore) possono essere consentiti.

5) PUNTO 20.4.2 - EDIFICIO RICETTIVO ESISTENTE SERVITO DA UNA SOLA SCALA.

La normativa stabilisce che le attività ricettive esistenti costituite da non più di sei piani fuori terra possano essere servite da una sola scala protetta.

Molte attività ricettive esistenti hanno sette piani fuori terra ed i locali dell'ultimo piano sono destinati a lavanderia, centrale termico, stireria, trattamento aria, camere del personale, guardaroba ecc. con esclusione di ambienti riservati agli ospiti delle attività stesse.

Si chiede pertanto di conoscere se possa essere consentita una sola scala in attività ricettive con sette piani fuori terra il cui ultimo piano abbia la destinazione sopraindicata.

In diverse attività ricettive il piano terra è suddiviso in due parti, da un lato è a doppio volume, in quanto vi sono ubicate sale riunioni e sale da pranzo, mentre dall'altro lato, in adiacenza, sono stati realizzati un piano terra di altezza normale adibito a servizi vari ed un piano ammezzato destinato a camere per gli ospiti.

Si chiede di conoscere se nel conteggio dei piani dell'attività ricettiva il piano attrezzato debba essere considerato anch'esso come piano terra e quindi non computato oppure come un piano a se stante .

6) PUNTO 15.1 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE-

La normativa stabilisce che il responsabile dell'attività ricettiva deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale di servizio sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme ed il sistema di chiamata di soccorso.

Si fa presente che in molte attività ricettive la maggior parte del personale di servizio di notte non risiede nelle attività stesse e di conseguenza durante i turni notturni sono presenti pochissime persone di servizio (il portiere e un uomo di servizio) per cui risulta impossibile applicare le disposizioni del presente punto, in quanto non si dispone di un adeguato numero di persone di servizio necessarie per costituire una squadra di primo intervento in caso di incendio.

Si chiede di conoscere se nelle attività ricettive nelle quali di notte non è presente un sufficiente numero di persone di servizio per costituire una squadra di primo intervento, debba essere effettuato l'addestramento del personale di servizio il quale potrebbe essere utilizzato solo di giorno quando i rischi di sinistri sono notevolmente inferiori in quanto le attività ricettive sono praticamente prive di ospiti.

(Chiarimento)

PROT. n° P958/4122 sott. 1/3

Roma, 08 giugno 1995

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio datata 13 aprile c.a. si trascrivono di seguito le risposte a due dei quesiti formulati nella nota di codesto Ispettorato indicata a margine per i quali era stato chiesto il parere del Centro Studi ed Esperienze:

- reazione al fuoco dei materiali; le carte da parati non essendo incluse nell'elenco A.1.1. allegato al D.M. 26/6/1984 non possono essere considerate di classe zero di reazione al fuoco. Per tale motivo, quindi, ai sensi di quanto richiesto dal punto 6.2 D.M. 9/4/1994, esse dovranno essere classificate ed omologate come rivestimento parete nelle rispettive classi di reazione al fuoco;
- impianti di rivelazione e segnalazione di incendio ad onde convogliate: non può essere ammesso l'utilizzo di tale tipo di impianto in quanto non esistono specifiche norme di prova né di installazione.

Si fa infine presente che, per quanto riguarda il quesito relativo agli edifici alberghieri di sette piani serviti da unica scala, la risposta sarà comunicata non appena trattata dal Comitato centrale tecnico scientifico.

[39]

(Chiarimento)

PROT. n° P1484-1322

Roma, 04 febbraio 2000

OGGETTO: Materiali di arredamento e/o rivestimento omologati ai fini della reazione al fuoco. – Quesiti. –

Con riferimento ai quesiti posti con le note riportate a margine, inerenti l'argomento indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti:

(Omissis. N.d.R.)

- 6) Alla luce della circolare n° 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l'installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi).

[43]

(Chiarimento)

PROT. n° P85/4122/1 sott. 3

Roma, 05 marzo 2003

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Caratteristiche strutturali di scala in vano protetto - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito inerente l'oggetto, posto con le note che si riscontrano, si fa presente che la scala deve possedere i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture, stabiliti dal D.M. 9 aprile 1994, prescindendo dal tipo di materiale impiegato.

[44]

(Chiarimento)

PROT. n° P860/4122/1 sott. 3

Roma, 25 luglio 2008

OGGETTO: utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.

Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull'argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all'istituto della deroga. In questo caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l'utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:

- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, condividendo il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

Parere del Comando

L'Ing. XXXXXX XXXXXX, tecnico antincendio di questa Provincia, ha inoltrato quesito, formulato nell'allegata nota, in merito alla possibilità di realizzazione di scale esterne in edifici di grande altezza destinati ad attività alberghiera.

Il secondo comma del punto 6.6 del DM 09/04/94 consente l'utilizzo di sole scale a prova di fumo negli edifici superiori a sei piani fuori terra.

La successiva Lettera Circolare di chiarimento invece le contempla negli schemi riepilogativi assimilandole a scale a prova di fumo.

Il Comando scrivente ritiene che ogni soluzione progettuale proposta dovrebbe essere oggetto di una attenta valutazione, eventualmente ricorrendo all'istituto della deroga e che, in linea di massima, le soluzioni proposte dal "tecnico" siano condivisibili per edifici non di grandissima altezza.

Parere del richiedente

Con il DM citato in oggetto è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio di attività di tipo ricettivo turistico-alberghiero.

In particolare al punto 6.6 del DM, si dice:

.....

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra devono essere di tipo protetto.

Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

.....

Osservando i contenuti di alcune specificazioni e chiarimenti del testo, pare emergere ad esempio che:

- Lettera Circolare MI N° P1225/4122/1 del 20/05/1994 (documento emanato per chiarire i contenuti del DM), valuta la soluzione di avere scale esterne od a prova di fumo quali alternative equivalenti (come riportato negli schemi riepilogativi allegati allo stesso testo citato)
- DM 06/10/2003 (allegato A punto 20 comma 2, riferito al paragrafo 20.4.2 del DM 09/04/94) afferma espressamente l'equivalenza di adottare scala a prova di fumo o esterna.

In merito alle problematiche che potrebbero presentarsi in caso di realizzazione di scale esterne con elevato numero di piani servito, accorgimenti, quali

- la schermatura sul perimetro con doghe o altri elementi di protezione rispetto all'effetto vuoto prodotto dall'altezza,
- dare alla stessa schermatura funzione protettiva anche dai disturbi dovuti a ventilazioni più elevate rispetto al suolo,
- l'impiego di idonei materiali di tipo incombustibile per la costruzione

potrebbero essere considerati aggiuntivi elementi di garanzia di sicurezza del manufatto, conservando la proprietà di luogo sicuro dinamico normalmente attribuibile alle scale di tipo esterno.

Premesso quanto sopra, si vuole porre il quesito allo scopo di conoscere in proposito l'avviso di codesto Ufficio, richiedendo anche il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno (C.C.T.S.).

[\[45\]](#); [\[81\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P145/4122/1 sott. 3

Roma, 21 giugno 2004

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. - Aerazione vani scala. -

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, a prescindere dalla tipologia delle scale stesse, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

[\[52\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P867/4122/1 sott. 3

Roma, 22 agosto 2007

OGGETTO: Dimensioni del vano scala nelle strutture alberghiere esistenti (p.to 7.6 del D.M. 9 aprile 1994) - Quesito. -

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Bergamo, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Bergamo volto a chiarire le modalità di dimensionamento delle vie di uscita nel caso di una struttura alberghiera esistente dotata di unica scala, secondo quanto previsto dai punti 20.3 e 7.6 del D.M. 9/04/1994.

A parere di questo ufficio il quesito assume carattere di generalità e riguarda il corretto significato di quanto prescritto al punto 7.6 della norma citata nel caso in cui le strutture ricettive occupino più di due piani fuori terra, ovvero se la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto sia riferibile solo alle uscite che immettono all'aperto o anche alle scale.

Poiché le scale sono parte integrante del sistema delle vie di uscita si ritiene che quanto previsto al punto 7.6 della norma in oggetto - ed in tutte le altre norme in cui tale principio è richiamato - sia riferibile alla larghezza dei vani scala.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Nell'ambito del sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando si è trovato a dover esprimere parere contrario al rilascio per l'esercizio alberghiero in oggetto in quanto, tra le varie prescrizioni, il funzionario addetto segnalava che la scala non era adeguatamente dimensionata rispetto all'affollamento della struttura: non si è considerato l'affollamento relativo alla somma dei due piani consecutivi più affollati (p.to 7.6 del D.M. 9 aprile 1994), ma quello relativo al singolo piano più affollato.

Il titolare dell'attività, contestando i rilievi fatti dal funzionario, in base a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005, presentava al Comando una nota contenente le osservazioni sotto riportate.

Primariamente, si precisa che si tratta di struttura alberghiera esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, costituita da 3 piani fuori terra (rialzato, primo e secondo) in edificio indipendente, dotata di una sola scala protetta ad uso esclusivo larga 1,1 m e di n. 2 uscite di sicurezza al piano terra (una da 1,2 m e l'altra da 0,9 m di larghezza).

I posti letto del primo piano sono 35, quelli del secondo 22 per un totale di 57 posti letto. I piani primo e secondo risultano essere anche i due piani consecutivi più affollati.

Nella nota di contestazione, il titolare dell'attività sostiene che il p.to 7.6 comma 2 del D.M. 9 aprile 1994 ("Larghezza totale delle uscite") è applicabile solo alla "larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto" (quindi solo alle porte) e non alle scale, ai corridoi e passaggi interni in genere.

Questo comporterebbe che solo le porte di uscita che conducono all'esterno dovrebbero essere dimensionate tenendo conto della somma dell'affollamento di due piani consecutivamente più affollati: di conseguenza, sarebbero esclusi dall'applicazione del p.to 7.6 comma 2 le scale interne e gli altri elementi costituenti il "sistema di vie di uscita" (così come elencati al p.to 7.3 del D.M. 9/04/1994 e al p.to 3.11 del D.M. 30/11/1983).

In particolare, rileggendo il p.to 7.6 comma 2 alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che la scala possa essere dimensionata considerando soltanto l'affollamento del singolo piano più affollato, in base al p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994.

Pertanto, si chiedono chiarimenti in merito a:

- quali debbano essere le modalità per il dimensionamento dell'unica scala facente parte del sistema di vie di fuga (p.ti 20.3 e 7.6 del DM 9-4-1994), e cioè, se nel calcolo si debba tener conto della somma dell'affollamento dei due piani consecutivi più affollati, oppure se il p.to 7.6 comma 2 della norma non è applicabile per il calcolo della larghezza della scala.

Appendice (per comodità di lettura si riportano i punti delle varie norme tecniche che vengono menzionate)

D.M. 9 aprile 1994

7.3. Sistemi di vie di uscita.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. (omissis ...)

7.6. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno. (omissis ...)

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3 Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

D.M. 30-11-1983

3.11. Sistema di vie di uscita.

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

3.12. Uscita.

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

[\[53\]](#); [\[106\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P524/4122/1 sott. 3

Roma, 13 luglio 2007

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994, p.to 8.1 - Depositi di materiali combustibili e/o infiammabili. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si conferma che i depositi di materiali combustibili e/o infiammabili, ivi compresi le dispense, le cantine, ecc., a servizio delle attività ricettive, devono essere conformi al D.M. 9 aprile 1994 p.to 8.1 parte I, per le attività di nuova istituzione, o al p.to 8.1 parte II, per le attività esistenti.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito dal Comando VV.F. di Sondrio relativo all'argomento in oggetto, condividendone il parere espresso.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di chiarimento relativamente all'assoggettamento di locali a servizio della normale gestione delle attività ricettive, destinati a dispense, cantine, ecc., al punto 8.1 del D.M. 09.04.1994 come depositi e pertanto soggetti alla realizzazione di strutture separanti (muri e porte) di caratteristiche REI predeterminate in quanto, a parere dei tecnici progettisti tali tipologie di locali non sono rientranti nelle categorie di depositi previsti nel citato D.M.

Nel trasmettere il presente quesito, per l'autorevole parere di codesta Direzione Centrale, si rappresenta che questo Comando è dell'avviso che i locali di che trattasi, essendo utilizzabili come depositi, anche se temporanei con movimentazione variabile di materiali combustibili, sia pur di ridotto volume del carico d'incendio (tipo gli imballaggi, oli, scaffalature, ecc.) ed anche in considerazione delle limitazioni di cui all'ultimo comma del punto 8.1 - parte seconda - (attività esistenti), rientrano allo stesso punto 8.1 del D.M. e pertanto dovranno essere realizzate le misure ivi previste.

[\[59\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0006828

192/032101.01.4122.002

Roma, 04 maggio 2011

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere.
Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.

Della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: "... omissis ... il CCTS conferma quanto riportato nella circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001 con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco

esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni dell'edificio e non in corrispondenza delle camere per ospiti in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce”.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Brescia relativo alle caratteristiche di un particolare impianto di condizionamento e ventilazione a servizio di una struttura alberghiera. Tale impianto, come meglio descritto nella relazione del Comando anche attraverso uno schema grafico, presenta la particolarità di distribuire l'aria attraverso il volume del controsoffitto del corridoio e poi attraverso usuali bocchette di immissione nelle camere.

Premesso che i requisiti di sicurezza degli impianti di condizionamento e ventilazione si considerano raggiunti se l'impianto è realizzato secondo i punti 8.2.2.1 e seguenti del DM 9/04/1994 e poiché non si evincono sostanziali differenze nella propagazione dei prodotti della combustione attraverso il sistema di distribuzione dell'aria di tipo ordinario e quello descritto nel quesito, si ritiene tale tipologia assimilabile ad un impianto centralizzato le cui condotte sono costituite dal volume compreso nel controsoffitto del corridoio, a condizione che detto volume sia rispondente al punto 8.2.2.2 della regola tecnica in oggetto.

Si condividono, comunque, le perplessità espresse dal Comando di Brescia in quanto sia con canalizzazioni normali, sia con il sistema descritto nel quesito, non essendo prevista l'installazione di serrande tagliafuoco in corrispondenza delle camere, non è impedita la propagazione dei prodotti della combustione alle camere appartenenti allo stesso compartimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Il D.M. 09/04/1994 non prevede specificatamente che tra le camere degli ospiti debba esistere un livello di compartimentazione pure minimo, né è detto il contrario.

È previsto, invece, al punto 6.5 che i corridoi delle camere devono essere compartimentali rispetto alle camere, certamente, nella intenzione del legislatore, per garantire la loro agibilità per un tempo utile all'esodo ed alle operazioni di soccorso.

La lettera-circolare prot. n° P 500/4122/1 sott. 1/B del 04/04/2001, “con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti”, al punto 10, per le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione, afferma che “poiché le camere per gli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco”.

Ciò premesso, questo Comando, nell'ambito di un procedimento di parere di conformità ex art. 2 del D.P.R. n. 37/98, per nuova attività, ha esaminato la soluzione illustrata nello schematico disegno allegato. In sostanza, invece di un classico sistema di condizionamento costituito da canali primari e secondari di distribuzione dell'aria, il volume al di sopra del controsoffitto del corridoio funge da canale di aria primaria e da questo, tramite bocchette e griglie, l'aria è immessa nelle camere.

I progettisti sostengono che il punto 6.5 del D.M. è rispettato, poiché, essendo il controsoffitto di tipo EI, è garantita la compartimentazione tra camere e corridoio e che altre prescrizioni, in particolare per quanto alla compartimentazione tra le camere, non sono rinvenibili nel D.M..


Osservato:

1. che la soluzione proposta, pur garantendo che il corridoio rimanga, per un tempo sufficiente, libero dai prodotti della combustione, determina il gravissimo rischio che detti prodotti, originatisi per incendio in una camera, diffondendosi senza ostacolo e attraverso le griglie di ventilazione nel vano-controsoffitto del corridoio, costituente in pratica un canale di fumo aperto verso ogni camera, invadano, rapidamente e senza ostacoli, almeno tutte le camere attestate su quel corridoio o comunque servite da quell'impianto;
2. che detta soluzione, non prevista, né valutata, né chiaramente vietata dalla regola tecnica, è comunque contraria agli obiettivi del legislatore e delle direttive europee sui requisiti essenziali dei prodotti da costruzione recepite in Italia con DPR n. 246/93, in particolare lì dove si dice che occorre limitare la propagazione di un incendio e, soprattutto, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni i locali;
3. che il raggiungimento di detti obiettivi comporta l'obbligo di garanzia per gli occupanti delle camere, collegate via aria/fumo a quella interessata dall'incendio, di adeguata separazione e agibilità per le stesse camere e per il corridoio di fuga, sufficienti affinché il tempo di esodo (*tempo di rivelazione + tempo di allarme + tempo di riconoscimento + tempo di risposta + tempo di percorrenza*) sia in modo congruo inferiore al tempo che il focolare di incendio impegna nel suo sviluppo per determinare condizioni di invivibilità e di inagibilità di camere e corridoi;
4. che detta soluzione non dà queste garanzie per gli occupanti delle camere servite da quel canale di distribuzione dell'aria/fumo;
5. che gli impianti di segnalazione e rivelazione degli incendi, utili a contenere i *tempi di rivelazione e di allarme*, sono previsti dalla regola tecnica solo per capienze superiori a 100 posti letto;

6. che lo stesso D.M. prevede al punto 8.2.2 che gli impianti di condizionamento e di ventilazione non devono “costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme anche nella fase iniziale degli incendi”;
7. che negli ultimi dieci anni in Italia si sono ripetuti diversi episodi con conseguenze mortali, determinate da infiltrazione di fumo nelle camere di albergo attraverso i canali di aria o, addirittura, porte antincendio (vd. foto allegate);
8. che detti eventi con vittime sono documentati dal NIA;

lo scrivente ritiene che la soluzione proposta è contraria ai criteri ed alle direttive di prevenzione incendi sopra richiamate, né è ammessa dalla regola tecnica specifica. La regola tecnica, semplicemente, non valuta detta problematica: trascurare questo principio sarebbe come dire, ad esempio, che, poiché la regola tecnica per locali di pubblico spettacolo non prescrive sistemi per il controllo e l’evacuazione dei fumi da incendio, detti locali non ne necessitano. Invece, codesto dipartimento si è già espresso sul merito in senso opposto.

Una soluzione, difficile, ma non escludibile a priori, sarebbe quella di dimostrare, con i metodi della *fire safety engineering*, che lo scenario incidentale e le caratteristiche fluidodinamiche dei canali di distribuzione dell’aria/fumo e dell’evento non impediscono il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati. In tale ultima eventualità, occorrerà valutare anche il rischio determinato dalla presenza di un “volume caldo” sulle teste di addetti e soccorritori presenti in emergenza nel corridoio e verificare che il controsoffitto sia provato per incendio dal lato superiore.



[61]

(Chiarimento)

PROT. n° P571/4122/1 sott. 3

Roma, 12 luglio 2002

OGGETTO: Auditori e sala conferenze inseriti in attività alberghiera - Campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 9 aprile 1994. -

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra inerente l’oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato con la nota a margine indicata.

Parere dell’Ispettorato

Si trasmette il quesito proposto dal Comando provinciale di Milano, riguardante la normativa di riferimento per le attività indicate in oggetto, che, a parere dello scrivente, è rappresentata dal punto 8.4 del D.M. 09/04/94, a cui peraltro rimanda il punto 2.2.3. del D.M. 19.08.96.

[64]

(Chiarimento)
PROT. n° P400/4122/1 sott. 3

Roma, 06 maggio 2003

OGGETTO: Attività n. 84 del D.M. 16/02/82.

In relazione a quanto rappresentato si ritiene che codesto Comando possa esprimersi favorevolmente alla utilizzazione dell'impianto di protezione attiva antincendio proposto a condizione che venga dimostrata l'equivalenza di tale tipologia di impianto e l'impianto sprinkler.

L'equivalenza deve essere attestata da un organismo tecnico di certificazione notificato a livello europeo, sulla scorta di prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto ed alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti.

La progettazione dell'impianto dovrà ovviamente essere effettuata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio.

Quesito del Comando

Viene proposta l'installazione nelle aree di pertinenza del complesso alberghiero di un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di impianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.

Si chiede di conoscere quale sia l'orientamento al riguardo.

[69]

(Chiarimento)
PROT. n° 0004670

Roma, 08 aprile 2013

OGGETTO: Utilizzo di piastre ad induzione in camere d'albergo. Quesito

In riferimento al quesito pervenuto con la nota prot. 17577 del 06/11/2012 si formulano le seguenti considerazioni.

Con la nota n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000, quest'Ufficio ha consentito l'impiego, all'interno delle camere delle attività ricettive turistico-alberghiere, di ferri da stiro e bollitori elettrici, a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul corretto utilizzo di tali apparecchi.

Si ritiene che tale possibilità possa essere prevista anche per le piastre ad induzione magnetica caratterizzate dall'assenza di fiamma e di resistenza in vista.

Tanto sopra premesso, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando di Sondrio inerente l'oggetto,

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.L.vo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

Possibilità di utilizzare all'interno delle camere di albergo piastre ad induzione, caratterizzate dall'assenza di fiamma, assenza di resistenza in vista, attivazione solo in presenza di pentolame con fondo magnetico.

In considerazione delle caratteristiche delle piastre ad induzione si ritiene che le stesse possano considerarsi escluse dai divieti previsti all'art.17.3 del DM 9/04/1994.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

L'ing. XXXXX ha formulato il quesito allegato alla presente, relativamente alla possibilità di installare nelle camere di albergo, piani di cottura ad induzione, non dotati di resistenza elettrica in vista, né assimilabili ai tradizionali fornelli usati per il riscaldamento delle vivande all'interno di attività ricadenti nel campo di applicazione del DM 09/04/1994 e più specificatamente all'art. 17.3

La nota prot. n° P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000 di questo Ministero, relativa all'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere ricadenti nel campo di applicazione del DM 9/4/1994, non vieta espressamente l'uso di apparecchi con resistenza non in vista.

Le installazioni proposte, secondo quanto rappresentato sopra rappresentato dal tecnico, non hanno resistenze elettriche in vista.

Questo Comando pertanto, ritiene che tali installazioni siano congrue con quanto definito dalla nota ministeriale sopra citata.

Richiesta del tecnico

La sottoscritta XXXXX (omissis N.d.R.); in riferimento al D.M. 9 aprile 1994, art. 17.3, ove sono recitati i divieti da esporre nelle camere d'albergo: “ .. divieto di: impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento delle vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi, ...” ..

Chiede

La possibilità di installare nelle camere d'albergo, dei piani di cottura ad induzione, non essendo dotati di resistenza in vista, né assimilabili ai tradizionali fornelli usati per il riscaldamento delle vivande.

Questo quesito, scaturisce dalle mutate esigenze della clientela alberghiera e dalla conseguente necessità degli albergatori di fornire un'offerta che soddisfi la domanda sempre più variegata di camere e di “mini appartamenti” o suites dotati di angoli di cottura. Questo ha portato gli stessi, a sentire la necessità di dotare alcune camere di angoli cottura, mantenendo però la destinazione prevalente della struttura ricettiva come alberghiera.

Si richiede pertanto, anche alla luce che nei residence questo è permesso, tenendo inoltre presente l'evolversi della tecnologia che ha portato alla realizzazione delle piastre ad induzione, di poterle installare nelle camere d'albergo.

Sottolineando, che il principio di funzionamento dei piani cottura ad induzione, si basa su delle speciali bobine che, poste sotto il piano cottura in vetro ceramica, generano un campo magnetico, il quale viene direttamente trasferito al pentolame, convertendosi in calore, vi elenco di seguito alcune delle caratteristiche salienti di questi piani:

1. Assenza di fiamma;
2. Superficie piana, quindi assenza del pericolo di ribaltamento delle pentole;
3. Le zone di cottura sono dotate di riconoscimento automatico della pentola e si attivano solo in presenza di pentolame con fondo magnetico;
4. Il piano in vetroceramica viene scaldato unicamente dal calore del pentolame stesso;
5. La parte di vetroceramica che circonda la zona di cottura resta fredda, quindi non esiste il rischio di scottature;

Sperando di essere stata esaustiva, fiduciosa in un Vostro assenso, a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo distinti saluti.

[70]

(Chiarimento)

PROT. n° P1307/4122/1 sott. 3

Roma, 14 dicembre 2000

OGGETTO: Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. – Richiesta chiarimento. –

Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.

Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.

Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

[72]

(Chiarimento)

PROT. n° 0009551

Roma, 07 agosto 2015

OGGETTO: Quesito del Comando provinciale VVF XXXX. Definizione di attività esistente nell'ambito delle regole tecniche di prevenzione degli incendi.

Con riferimento al quesito di cui in oggetto, relativo alla possibilità di applicare le norme dettate per le attività esistenti dal Titolo II, Parte seconda, del D.M. 9 aprile 1994 al caso di riapertura ad opera di diverso responsabile, dopo un periodo di chiusura di una attività sottoposta alle procedure di prevenzione incendi esistente all'entrata in vigore del decreto citato, si concorda con la soluzione prospettata da codesta Direzione regionale.

Si condivide, infatti, il principio per cui una attività esistente alla entrata in vigore di una normativa tecnica rimane tale anche in caso di chiusura o di cambio del relativo responsabile, fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle specifiche normative tecniche per i casi di modificazioni sostanziali, ristrutturazioni, ampliamenti ect. come variamente denominati.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alla corretta definizione di "attività esistente" ai fini dell'applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi.

Nel merito si ritiene che, laddove non diversamente specificato dalla regola tecnica, le disposizioni previste per le attività esistenti siano applicabili a tutte le attività preesistenti l'entrata in vigore della regola tecnica, in possesso di regolare titolo edilizio per la specifica destinazione d'uso ed in assenza di modifiche comportanti l'applicazione delle disposizioni previste per le attività di nuova realizzazione (diversamente definite dalle varie regole tecniche). In tal senso si ritiene che la riattivazione di un'attività esistente dopo un periodo di chiusura non comporti un nuovo adeguamento secondo i criteri validi per le nuove attività, salvo la realizzazione delle modifiche indicate nel precedente periodo.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuta a questo Comando istanza di valutazione ex art. 3 DPR 151/2011 relativamente ad un'attività alberghiera per la quale il professionista, dichiarando l'attività esistente, dimostra il solo rispetto di quanto previsto al Titolo II - Parte Seconda del D.M. 9 aprile 1994.

Nello specifico, il professionista dichiara testualmente che: *"... l'edificio risale a prima del 1994, è stato ristrutturato negli anni che vanno dal 2005 al 2008 circa dopodiché l'attività è rimasta chiusa e l'edificio è andato all'asta giudiziaria e acquistato dalla società YYYY, la quale ha rimesso in funzione ciò che il progetto di ristrutturazione ha previsto ..."*.

Pertanto, si palesa che la precedente attività ricettiva è stata chiusa per diversi anni.

In un precedente procedimento di prevenzione incendi relativo ad attività commerciale (pratica n. xxxxx) si era già prospettata analoga situazione, ed il Comando aveva ritenuto accettabile il requisito di preesistenza dell'attività. La competente Procura della Repubblica, invece, aveva messo in discussione tale posizione, ritenendo che la chiusura, ancorché temporanea di una attività, determina la perdita del requisito di preesistenza all'atto dell'eventuale riapertura, configurandosi la diversa fattispecie di "nuova attività in edificio esistente".

Nella oggettiva complessità del problema, con tanti casi possibili, proviamo ad enucleare alcuni casi tipo:

- attività non in regola con gli obblighi tecnico amministrativi di prevenzione incendi ma esistente di fatto; di regola si tratta il progetto di adeguamento (spesso in deroga) accettando la classificazione di attività esistente con la sola dichiarazione del Comune o altra dimostrazione di effettiva legittima preesistenza;
- attività in regola con gli obblighi tecnico procedurali di prevenzione incendi che, dopo la voltura per cambio di gestione, presenta un progetto per la stessa tipologia di attività (p.e. scuola o esercizio commerciale o albergo) ma prevedendo una completa ristrutturazione interna;
- attività in regola con gli obblighi tecnico procedurali di prevenzione incendi ma che, per suoi motivi chiude per un periodo con revoca della licenza e richiesta di archiviazione della pratica antincendio; poi, dopo un periodo chiede di ripartire presentando una SCIA di conferma della situazione preesistente alla chiusura;
- attività come sopra ma dove la richiesta di riattivazione della pratica viene fatta da un'altra società presentando un esame progetto per la completa ristrutturazione dell'immobile per le sue nuove esigenze con le misure accettabili solo per attività esistenti;

In queste situazioni, per quanto diverse, le regole tecniche vigenti e la prassi consolidata sembrano indicare alcuni principi comuni

- il primo che, indipendentemente dalla nuova attività svolta in un edificio esistente, se esistono in questo singole misure di sicurezza validate da precedente intervento "autorizzativo" del Comando VVF, queste devono considerarsi, a parità di requisiti tipologici e prestazionali necessari e nella ipotesi di una corretta e continua manutenzione, ancora valide;
- il secondo che la esistenza di una attività non attiene soltanto alla tipologia della stessa ma a tutto il contesto che ospita la specifica "attività" soggetta al controllo dei VVF comprese le misure di sicurezza scelte per il caso in esame anche alla luce e in funzione del suddetto specifico contesto; in altre parole un nuovo

supermercato all'interno di un edificio che già ospitava un esercizio commerciale può invocare il principio di preesistenza solo per gli aspetti non oggetto di modifica; questo anche nel caso che l'attività ovvero l'immobile che ospitava l'attività sia rimasto chiuso per un periodo e che nello stesso periodo non siano intervenute nuove regole tecniche da applicarsi alle stesse attività se esistenti;

- il terzo, derivato dal secondo, è che la trasformazione di una attività esistente di fatto, ancorché priva di pratica antincendio, può accettare come "esistenti" solo i requisiti che la stessa attività aveva al momento della sua sospensione purché corrispondenti alle disposizioni di prevenzione incendi allora vigenti e, per ciascuna misura antincendio, allo stato dell'arte valido in quel momento; anche in questo caso naturalmente la accettabilità delle misure preesistenti dipenderà anche dalla assenza di disposizioni che, nel periodo intercorso, abbiano prescritto il cambio delle misure citate o la loro sostituzione con misure conformi alla regola dell'arte aggiornata.

Posto quanto sopra, per procedere all'evasione della pratica in esame, si chiede a codesto CTR un primo parere sulla corretta interpretazione di "attività esistente" in caso di chiusura e riapertura di un'attività con soluzione di continuità e, appena possibile, anche un parere più ampio sulla delicata problematica nel suo complesso.

[\[79\]](#); [\[86\]](#); [\[102\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° P2817/4122/1 sott. 3

Roma, 18 gennaio 1995

OGGETTO: D.M. 9.4.1994.

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che:

1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel punto 19.5 per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;

2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verificano le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;

3) possono essere autorizzati più impianti centralizzati di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1. del decreto in oggetto.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 ad alberghi esistenti ed al fine di dare risposte certe ed esaurienti ai tecnici incaricati dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dei suddetti alberghi, si prega di fornire precisazioni in merito ai seguenti punti del sopracitato decreto.

1°) Punto 19.5 – Corridoi.

La normativa stabilisce che i tramezzi di separazione fra le camere degli ospiti ed i corridoi degli alberghi devono avere una REAZIONE AL FUOCO⁷ non inferiore a REI 30. Si fa presente che la quasi totalità degli alberghi esistenti hanno tramezzi costituiti da laterizi forati dello spessore di cm. 8 con intonaco normale, per cui hanno una resistenza al fuoco di poco inferiore a REI 30 e quindi, per renderli conformi alla sopracitata normativa, occorrerebbe intonacarli nuovamente con intonaco isolante. Ma tale operazione di intonacatura incontra notevoli difficoltà tecniche in quanto occorre intervenire in tutte le camere ed in tutti i corridoi dell'albergo con conseguenti restringimenti dei locali e con considerevoli modifiche da apportare agli impianti elettrici ed idraulici esistenti.

Pertanto, considerati gli obiettivi impedimenti tecnici che ostano alla applicazione della anzidetta normativa, tenuto conto che la resistenza al fuoco dei suddetti tramezzi è di poco inferiore a REI 30, si richiede di conoscere se possono essere accettati tramezzi costituiti da laterizi forati dello spessore di cm. 8 con intonaco normale.

2) Punto 20.4.1 – Lunghezza dei corridoi ciechi.

⁷ Leggasi, in luogo di "REAZIONE AL FUOCO", "RESISTENZA AL FUOCO". N.d.R.

La normativa stabilisce che la lunghezza dei corridoi ciechi può essere incrementata da metri 15 a metri 20 qualora i materiali installati a parete e a soffitto dei corridoi siano di classe 0 di REAZIONE AL FUOCO e poiché nelle suddette disposizioni non viene indicato il tipo di porta che può essere installata nei vani di accesso alle camere degli ospiti, questo Comando ritiene che possano rimanere installate nei suddetti vani le vecchie porte in legno esistenti.

Pertanto si richiede conferma della sopracitata interpretazione data da questo Comando.

3) Punto 21.1 - Disposizioni tecniche - Impianti di produzione calore.

La normativa stabilisce che gli impianti di produzione calore degli alberghi devono essere di tipo centralizzato, ma in diversi alberghi esistenti è stato installato in ciascun piano, per riscaldare il piano stesso, un generatore termico di potenzialità non superiore a 30.000 kcal/ora situato in un apposito locale con porta REI nel vano di accesso e rispondente alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Pertanto si richiede di conoscere se detti impianti termici singoli di piano debbano essere smantellati oppure se possono continuare a funzionare come avviene da molti anni senza che abbiano dato luogo ad alcun inconveniente.

[80]

(Chiarimento)

PROT. n° P706/4122/1 sott.3

Roma, 21 luglio 1999

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994. Dispositivo di autochiusura delle camere nelle attività ricettive esistenti.

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.

Parere dell'Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente il p.to 19.5 dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 debbano comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Superiore Ministero.

Parere del Comando

Come noto il punto 6.5 dell'Allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce, per le attività ricettive di nuova costruzione, che le porte delle camere devono avere caratteristiche e non inferiori a REI 30⁸ con dispositivo d'autochiusura.

Il successivo punto 19.5 del medesimo Allegato relativo alle attività ricettive esistenti recita: "È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di tre piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti."

Ciò premesso si chiede:

nelle attività ricettive esistenti, in tutti quei casi in cui non viene prevista la sostituzione delle porte delle camere per ospiti con altre di tipo resistente al fuoco, è obbligatoria l'installazione del dispositivo di autochiusura su ciascuna di tali porte?

[87]

Lettera Circolare

Prot. N° P2216/4122/ 1 Sott. 1

Roma, 29 novembre 1995

⁸ Verosimilmente "EI 30" in luogo di "REI 30". N.d.R.

OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994. Criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.

Pervengono a questo ministero istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti che non possono essere adeguate al punto 20.4.2 del decreto in oggetto in quanto il numero di piani é superiore a sei.

Al riguardo, sulla scorta del parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 25 ottobre 1995, si inviano in allegato le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dal disposto in argomento da applicarsi esclusivamente ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 metri.

Qualora siano integralmente rispettate le misure di sicurezza equivalenti riportate in allegato, i Comandi provinciali VV.F. potranno procedere direttamente all'approvazione dei progetti, dovendosi intendere accolta in via generale la deroga al punto in argomento.

ALLEGATO

MISURE DI SICUREZZA EQUIVALENTI PER LA DEROGA IN VIA GENERALE AL PUNTO 20.4.2 DEL D.M. 9 APRILE 1994 (NUMERO DEI PIANI SERVITI DA UNA SOLA SCALA).

CASO A

Attività ricettiva limitata ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non sono adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico.

Condizioni di sicurezza equivalenti:

- a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- b) Solaio comune tra il 6° e 7° piano resistente al fuoco con caratteristiche almeno REI 60;
- c) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell'attività.

CASO B

Attività ricettiva estesa oltre il 6° piano fuori terra.

Condizioni di sicurezza equivalenti:

- a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60, se é garantito l'accostamento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, oppure scala a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;
- b) Superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra) non superiore a 250 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
- c) Percorso di piano tra le porte delle camere e la scala limitato a 15 metri;
- d) Porta delle camere con caratteristiche RE 30 e dotate di dispositivo di autochiusura;
- e) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell'attività;
- f) Solai di piano con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60.

[95]

(Chiarimento)

PROT. n° P1314/4122/1 sott. 3

Roma, 05 agosto 1997

OGGETTO: D.M. 9/4/1994 – “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costituzione e l'esercizio di attività turistico - alberghiere” – Numero dei piani in alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.

In relazione al quesito posto dal Comando di Varese con la nota che si riscontra, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità, ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico - alberghiere, dei soli piani sottostanti dette attività oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime.

[96]

(Chiarimento)

PROT. n° P1271/4122/1 sott. 3

Roma, 05 novembre 1999

OGGETTO: Attività alberghiera esistente - D.M. 9 aprile 1994.

A parere di questo ufficio l'abitazione a servizio del gestore dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come pertinente l'attività e pertanto la scala che serve contestualmente le camere dell'albergo e il suddetto appartamento non va considerata "via di uscita ad uso promiscuo" ai fini dell'applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994. Qualora invece l'abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".

[97]

(Chiarimento)
PROT. n° 0002661
192/032101.01.4122.002

Roma, 22 febbraio 2012

OGGETTO: D.M. 09.04.1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere"- art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo. Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, dal quale si evince che la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente.

Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Chieti ha trasmesso a questa Direzione Regionale l'allegata nota di cui al prot. n. 5806 del 08.06.2011, che contiene un quesito sull'applicazione dell'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 per un caso particolare.

Da informazioni assunte per le vie brevi il quesito riguarderebbe una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva (vedi schizzo informale allegato).

Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.

Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art.20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M.09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art.20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando Provinciale VV.F. di Chieti ha di fatto richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.

Al di là di ogni ragionevole combinazione delle misure previste dalla normativa nei casi specifici, occorre evidenziare che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri. Il superamento di tale valore, a parere della scrivente Direzione, fa diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma.


Parere del Comando

Il punto 20.5 recita "È consentita la permanenza di strutture recettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

-(omissis).".

Dalla lettura della norma non si comprende se la condizione di promiscuità, quando l'edificio è dotato di più scale, si intenda per una sola scala o per tutte.

Vale a dire, se l'edificio è dotato di due o più scale, di cui una sola ad uso promiscuo, la mancanza di uno dei requisiti previsti, per esempio l'altezza superiore a 32 metri, costituisce impedimento per l'applicazione della norma?



[109]

Legge 27/12/2017, n° 205.

Art. 1.

(omissis)

1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

(omissis)

- i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale. (Periodo così sostituito dal comma 5 dell'art. 3 del DL 30/12/2019, n. 162. N.d.R.)

(omissis)

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(omissis)

[110]

PROT. n. 0016419

Roma, 28 novembre 2018

OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.

Con riferimento all'oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di

assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell'avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v.

In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, *medio tempore*, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.

[111]

(Chiarimento)

PROT. n° P2661/4122/1 sott. 3

Roma, 16 gennaio 1997

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994.

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

[113]

(Chiarimento)

PROT. n° P709/4122/1 sott. 3

Roma, 14 giugno 2001

OGGETTO: Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F..

Parere del Comando

Si trasmette il quesito relativo all'obbligo o meno di installare materiali classificati ai fini della reazione al fuoco per attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta prescrizioni al riguardo, questo Comando ritiene che l'obbligo dell'installazione di materiali classificati non sussista nel caso dell'attività in oggetto.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 6 ottobre 2003.

(Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239)

Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attività ricettive esistenti;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Articolo unico

Per le finalità stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994:

le misure di sicurezza contenute nell'allegato A, alternative a quelle indicate nell'allegato al decreto 9 aprile 1994 - Titolo II - Parte seconda - Attività esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994);

le disposizioni contenute nell'allegato B, integrative dell'allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1994).¹

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

ALLEGATO A

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ESISTENTI.²

18. Ubicazione.

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera

¹ Vedasi, in merito alla validità dei progetti di adeguamento per attività alberghiere approvati sulla base della L.C. P500/4122 del 4.4.01, alla luce delle disposizioni contenute nel presente decreto, il [chiarimento prot. n° PP1223/4122/1 sott. 3 del 24/08/2004](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

(pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.

19. Caratteristiche costruttive.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI (*)	R/REI (**)
Superiore a 12 m fino a 24 m	45	30
Superiore a 24 m fino a 54 m		45
Oltre 54		60

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

È comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l'approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l'installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. È consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.³

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, è ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purché il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2 è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

³ Vedasi, in merito alla non obbligatorietà di applicazione di tale punto al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere, il chiarimento n° 7 della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

È consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:

- a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera l'attività;
- b) adozione di scale protette,
- c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) può essere adottata una delle seguenti condizioni:

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e coprietto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe IIM;

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure

- b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.

3 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, né a spazi comuni per il pubblico, è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

- b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;

- c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività.

Per le attività ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra è consentita l'installazione di una sola scala a condizione che:

- a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;

- b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m², calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;

- c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco; ,

- d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;

- e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

- f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

21. Altre disposizioni.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest'ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.

2 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore.

ALLEGATO B

INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL'ALLEGATO
AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994.

TITOLO I

2. Campo di applicazione.

1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è così integrato: «Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II.».

TITOLO II - PARTE II

2. Ubicazione.

1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: «È consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).».

19. Caratteristiche costruttive.

1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b) è così integrato: «nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

È consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.»

2 - Il punto 19.3, capoverso 1, è così integrato: «È consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m² e fino ad 8000 m² con l'ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.».

20. Misure per l'evacuazione in caso di Incendio.

1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così integrato: «Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare».

2 - Il punto 20.2 è così integrato: «Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco».

3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: «Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:

tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura».

4 - Il punto 20.4.1, capoverso 4, è così integrato: «Limitatamente ai corridoi ciechi è consentita una lunghezza massima di 30 metri con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m²».

5 - Il punto 20.4.2, capoverso 2, è così integrato: «È consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l'ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m²».

6 - Il punto 20.4.2, capoverso 4, è così integrato: «È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l'adozione di uno sequenti gruppi di misure:

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe IIM;⁴

b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere».

7 - Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto: «20.4.3 - Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili». ⁵ In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;

nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all'ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell'atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno deve essere non superiore a 15 metri e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura.⁶ La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell'atrio siano incombustibili e che l'atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d'incendio.

8 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, è così integrato: «ovvero, abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe IIM di reazione al fuoco».

9 - Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, è così integrato: «È ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell'edificio a condizione che:

- detto ambiente sia permanentemente presidiato;
- il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m²,
- la superficie sia inferiore a 20 m²;
- non siano presenti sostanze infiammabili».

10 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, è così integrato: «è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».

11 - Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9 è così integrato: «è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m² ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.».

21. Altre disposizioni.

1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così integrato: «È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m² e la superficie in pianta non superi i 5 m²».

2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2 è così integrato: «Per locali fino a 100 m² è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m², a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell'arco delle

⁴ Vedasi, in merito agli indirizzi e procedure da seguire per la classificazione ed omologazione di coperte e copriletti, la [circolare n° 22, prot. n° DCPST/A5/5366/RE/9003 del 24/11/2003](#). N.d.R.

⁵ Vedasi, in merito alla classe di reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio, il chiarimento n° 2. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito alla possibilità di permanenza, in diretta comunicazione con l'atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30, il chiarimento n° 3. della [lettera circolare prot. n° P896/4122/1 sott. 1 del 06/05/2004](#). N.d.R.

ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996 n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m², deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.

In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.».

3 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, è così integrato: « È consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l'intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:

sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole;

l'attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un'idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.

Qualora l'altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l'alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco».

Note al DM 06/10/2003

[\[1\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° P P1223/4122/1 sott. 3

Roma, 24 agosto 2004

OGGETTO: Strutture alberghiere – D.M. 6/10/03 – Quesito

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale di Brescia, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione regionale nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione

Si trasmette in allegato il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Brescia volto a chiarire la validità dei progetti di adeguamento per attività alberghiere approvati sulla base della L.C. P500/4122 del 4.4.01, alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. 6.10.03.

Al riguardo, fermo restando la validità dei progetti approvati sulla base delle disposizioni normative preesistenti, si ritiene che i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 6/10/03 debbano essere conformi alla regola tecnica per le strutture alberghiere così come modificata dal citato decreto.

[\[2\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

3. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
4. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180."

rif. punto 3.5.1

"Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) ... omissis...;

b) in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell’1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 3) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell’applicazione delle medesime norme;
- 4) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[3\]](#); [\[5\]](#); [\[6\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P896/4122/1 sott. 1

Roma, 06 maggio 2004

OGGETTO: Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 1994” - Chiarimenti. -

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell’allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

1. In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l’utilizzo in caso di incendio.

2. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6,2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.

3. Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell’allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la zona di attesa - soggiorno facente parte dell’atrio di ingresso, destinata all’accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l’atrio senza necessità di separazione con strutture e porte REI/RE 30.

4. I locali adibiti a sala da pranzo o sala colazioni non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l’affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1. allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.

5. La realizzazione dello “spazio calmo”, previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, non è prescritta per le attività esistenti. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l’assistenza a tale tipologia di ospiti.

6. Si conferma che le attività turistico alberghiere sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, indipendentemente dal numero dei posti letto, dal Decreto ministeriale 9 aprile 1994 secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.

7. Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell’allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere.

Si precisa, infine, che le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.

[\[4\]](#)

Circolare n. 22

PROT. n° DCPST/A5/5366/RE/9003

Roma, 24 novembre 2003

OGGETTO: DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco

Il punto 6.a¹ del Decreto 6 Ottobre 2003 “Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994” dispone che nelle camere le coperte e i copriletti siano di classe 1 di reazione al fuoco.

Al fine di regolamentare la classificazione e l’omologazione di detti materiali vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire.

1. Per la classificazione dei materiali di che trattasi si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 37 del 21/11/2003, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 16/03/85 dall’Arca Protezione Passiva - sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.

2. Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico “COPRILETTO,COPERTA”;

3. È possibile per un materiale già omologato, non appartenente alla categoria degli imbottiti, richiedere l’ulteriore omologazione per l’impiego “COPRILETTO, COPERTA”;

4. È consentita l’omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego “COPRILETTO,COPERTA”, nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n° 27 M.I.S.A. (85) 7 del 21/09/85 “Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle Omologazioni”

Si raccomanda ai destinatari della presente di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

Reazione al fuoco

Risoluzione n. 37 del 21 novembre 2003

Per la classificazione di “copriletti” e “coperte”, si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/84, modificato con D.M. del 03/09/01 come di seguito riportate:

- UNI 9176 (gennaio ‘98) metodo A
- UNI 8457 (ottobre ‘87) verticale senza supporto incombustibile
- UNI 9174 (ottobre ‘87) a parete senza supporto incombustibile
- UNI 9177 (ottobre ‘87) relativamente alla classificazione

Nel caso in cui i suddetti “materiali” presentino diversa stratificazione e/o diversa natura chimica e/o superfici opposte differenti, va ricavata una serie di provette da ciascuno dei “compositi” esistenti nei “materiale”; a ciascuna serie si applicano le procedure di prova e di classificazione dei decreti anzidetti attribuendo al “materiale” la classe peggiore tra quelle determinate.

La scheda tecnica da utilizzarsi dovrà essere conforme al modello “C”, privo della voce “POSA IN OPERA DEL MATERIALE”, considerata la particolare tipologia dei “materiali”.

Il certificato di prova dovrà essere realizzato in conformità a quelli utilizzati per i “MOBILI IMBOTTITI”, riportando tuttavia alla voce “IMPIEGATO COME” la denominazione “COPRILETTO, COPERTA”.

¹ Verosimilmente si riferisce al punto 20 c. 6 lett. a) dell’allegato B del DM 06/10/2003. N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 14 luglio 2015

(G.U. 24 luglio 2015, n. 170)

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Il Ministro dell'interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'interno si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con priorità per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;

- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.
Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate all'art. 1, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

2. È fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività di cui all'art. 1, di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.

Art. 5.
Commercializzazione CE ¹

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6.
Disposizioni finali

1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

¹ Devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

ALLEGATO 1
(articolo 3)

Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983 Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

- Spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.
- Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
- Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.

1. Ubicazione

1. Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
- b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:
 - è ammessa la presenza di attività normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse funzionali, ancorché ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili);
 - non è ammessa la presenza di quelle attività, ricomprese nell'elenco I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

2. Separazioni – Comunicazioni

1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate:

- a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi;
- b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.

2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) , di cui al comma 1, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30.

3. Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l'attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2007.

2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

3. Nel caso di tetti di copertura non collaboranti alla statica complessiva del fabbricato è consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.

3.2. Reazione al fuoco

1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.

2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:

Impiego	Classe dei prodotti	
	Classe italiana	Classe europea
a pavimento	1	A2 _{FL} -s1 B _{FL} -s1 C _{FL} -S1
a parete	1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1
a soffitto	1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0

È ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:

Impiego	Classe dei prodotti isolanti	
	Classe italiana	Classe europea
a pavimento	1, 0-1, 1-0, 1-1	A2-s1,d0 A2-s2,d0
a parete		A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1
a soffitto	1, 0-1, 1-0, 1-1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella:

Impiego	Classe delle protezioni		Classe dei prodotti isolanti	
	Classe italiana	Classe europea	Classe italiana	Classe europea
a pavimento	1	A2 _{FL} -s1 B _{FL} -s1	1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1
a parete	1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1		
a soffitto	1	A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0		
qualsiasi	prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30		una delle classi di reazione al fuoco indicate dalla tabella 2 allegata al D.M. 15.03.2005 e successive modificazioni	

3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò è ammesso alle seguenti condizioni:

- Il carico di incendio specifico q_f sia limitato a 175 MJ/m² ;
- sia istituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneità tecnica di tali addetti – inclusa la capacità di impiego delle attrezzature di spegnimento – dovranno essere verificati ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante l'accertamento previsto dalla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

In alternativa al servizio di emergenza di cui al punto b), si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.

4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:

- utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modificazioni.
- mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.

5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappaggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei restanti ambienti.

È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappaggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffi tto). Ciò è ammesso ad una delle seguenti condizioni:

- a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
- b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico q_f limitato a 175 MJ/m^2 e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, così come descritti al punto 3.

3.3 Compartimentazione

1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.

3.4 Piani interrati

1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di $-10,00 \text{ m}$. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra $-7,50$ e $-10,00 \text{ m}$, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.

3.5 Corridoi

1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.
2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.

3.6 Scale

1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m^2 , in cui è consentita l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se tale protezione è realizzata con infissi, questi devono essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
2. È consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione di cui al comma 1, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
 - b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 3.2, comma 2;
 - c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di classe 1 IM.
3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.

4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio

4.1 Affollamento - Capacità di deflusso

1. Il massimo affollamento è fissato in:
 - aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
 - aree comuni a servizio del pubblico:
 - a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività;
 - b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a $0,7 \text{ persone/m}^2$;
 - c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a $0,4 \text{ persone/m}^2$;
 - aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.
2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:

- per il piano terra: 50 persone/modulo;
- per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni indicate al punto 4.5.3;
- b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe IIM.

4.2 Sistema di vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.

2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.

4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo, a semplice spinta.

5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le porte, che immettono all'esterno o in luogo sicuro, possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
- lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto 3.2 e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attività ricettiva.

Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura. Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.

4.3 Larghezza delle vie di uscita

1. È consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso.

2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0).

4.4 Larghezza totale delle uscite

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l'esterno.

4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo

4.5.1 Edificio servito da due o più scale

1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di autochiusura.

2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

4.5.2 Edificio servito da una sola scala

1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.

2. In edifici con più di due piani fuori terra è ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto.

3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, è consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;
- b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere incrementata di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti condizioni:

- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m;
- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

7. Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di una delle due soluzioni alternative, A o B, di seguito descritte:

- A) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15;
- nelle camere siano presenti coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- B) - i materiali installati nelle scale e nei corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco;
- dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale combustibile;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15.

8. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m alle seguenti condizioni:

- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

4.5.3 Atrio di ingresso

1. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:

- i materiali installati nell'atrio e nei locali adiacenti e non separati da esso, devono essere conformi a quanto prescritto per le vie di esodo al punto 3.2;
- nell'atrio non devono essere installate apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo di incendio.

4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo

1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;

- l'attività ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
 - le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell'attività ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
 - le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza.
2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell'attività ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto segue:
- presenza di due o più scale: la lunghezza massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
 - presenza di una sola scala: l'attività ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m; è consentito che tale lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
3. È consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell'attività ricettiva e le parti comuni dell'edificio, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
 - nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili;
 - la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell'attività ricettiva.

5. Altre disposizioni

5.1 Aree ed impianti a rischio specifico

1. Si considerano aree a rischio specifico:

- a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
- b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
- c) lavanderie e stirerie.

2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:

- le strutture e le porte di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

È consentito limitare la superficie di ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche mediante camini o condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che l'impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive ai sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore, può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

4. È consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali destinati a deposito aventi superficie non superiore a 5 m² e carico di incendio specifico non superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto al punto 3.5.2.

5.2 Depositi di liquidi infiammabili

1. All'interno del volume dell'edificio è consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di bacino di contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte al punto 5.1.4.

5.3 Servizi tecnologici

1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:

- a) ascensori e montacarichi;²
- b) termici e/o preparazione cibi;
- c) condizionamento e/o ventilazione;³
- d) elettrici;
- e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
- f) trattamento delle acque;
- g) frigoriferi;
- h) protezione attiva.

Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione, dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

3. Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia minima stabilita come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.

4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso in cui detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.

5. È consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.

6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:

- devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
- non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
- devono essere installati in locali separati dal sistema di vie di esodo principale dell'attività ricettiva mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
- il personale dell'attività ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e alla sicurezza dell'apparecchiatura;
- sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in prossimità dell'installazione;
- attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno 100 cm nel caso di focolare chiuso.

6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

6.1 Estintori d'incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

2. Gli estintori d'incendio portatili devono:

- avere adeguata capacità estinguente;
- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
- essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori d'incendio di tipo idoneo al luogo di installazione.

6.2 Impianti idrici antincendio

² Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005 al quale si rimanda. N.d.R.

³ Per gli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione ci si deve riferire al DM 31/03/2003 ed al Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) ai quali si rimanda. N.d.R.

1. Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

2. In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.

3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.

4. Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;
- b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:
 - deve essere presente un attacco di mandata per autopompa, alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;
 - deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;
 - devono essere installati dei dispositivi di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alle caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
 - lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;
 - la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.

6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

7. Segnaletica di sicurezza

1. Le aree dell'attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'adozione della colonna a secco di cui al punto 6.2, comma 4, deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura "attività dotata di colonna a secco per VVF", posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell'ingresso dell'attività.

8. Gestione della sicurezza

8.1 Generalità

1. Il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia.

2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.

3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza, si dovrà prevedere:

- l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.

8.2 Piano d'emergenza

1. Il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.

2. Devono essere pianificate – ed indicate nel piano di emergenza – le procedure per l'assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza.

3. La procedura di chiamata dei Vigili del fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa all'eventuale presenza della colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma 4.

8.3 Istruzioni di sicurezza

8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.

1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie.

8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

1. In ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.

2. Le istruzioni esposte nelle camere debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:

- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.